

MINISTERO DEI TRASPORTI

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

Legge 29 dicembre 1969 n. 1042

Legge 19 febbraio 1970, n. 82

Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conv., con modificazioni del
D.L. 13 agosto 1975, n. 377 (art. 2)

Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conv., con modificazioni del
D.L. 13 agosto 1975, n. 377 (art. 14)

Legge 16 marzo 1976, n. 86

Legge 27 novembre 1980, n. 815

Legge 10 aprile 1981, n. 151

Legge 14 maggio 1981, n. 219

Legge 7 agosto 1982, n. 526

Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (finanziaria 1986 - art. 34)

AVIAZIONE CIVILE

Legge 22 dicembre 1973, n. 825 e successive integrazioni

Legge 22 agosto 1985, n. 449

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

LEGGE 29 DICEMBRE 1969, N. 1042

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

Autorizza la concessione di un contributo annuale dello Stato per trent'anni per la realizzazione di metropolitane nei Comuni maggiori, nel limite del 6% della spesa di costruzione della linea e di approvvigionamento del materiale rotabile e d'esercizio, riconosciuta ammissibile da apposita Commissione Interministeriale, demandando al CIPE la scelta dei Comuni e dei tracciati tra cui ripartire l'importo stanziato (12 miliardi all'anno, 360 miliardi nei trent'anni).

Scopo della legge era di favorire la costruzione di metropolitane nelle grandi aree urbane fornendo ai Comuni, competenti per la costruzione e l'esercizio di tali sistemi di trasporto, una parte dei mezzi finanziari occorrenti. Per consentire ai Comuni il reperimento degli ulteriori mezzi finanziari la legge prevede la garanzia dello Stato sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse per l'importo dell'investimento, dedotto il valore del contributo.

Lo scopo della legge è stato in gran parte vanificato dall'inflazione, pur considerando l'ulteriore finanziamento (330 miliardi) portato dall'art. 14 del D.L. 13.8.75, numero 377, convertito con modificazioni nella legge 16.10.75, numero 493 (cfr).

In base alle indicazioni del CIPE e tenuto conto della spesa riconosciuta ammissibile dalla competente Commissione per la realizzazione dei progetti presentati, i contributi sono stati attribuiti ai seguenti Comuni per gli importi a fianco precisati:

<u>Comune</u>	<u>Importo annuale</u>	<u>Importo totale</u>
MILANO	£. 2.511.000.000=	£. 75.330.000.000=
TORINO	£. 3.200.000.000=	£. 96.000.000.000=
NAPOLI	£. 2.520.000.000=	£. 75.600.000.000=
ROMA	£. 3.769.000.000=	£. 113.070.000.000=

I contributi vengono liquidati per quote non inferiori a un decimo, in proporzione ai lavori eseguiti ed all'approvvigionamento del materiale, e possono essere messi a disposizione del Comune beneficiario o del suo concessionario per operazioni finanziarie.

Il programma di costruzioni metropolitane del Comune di Milano, finanziato con i fondi della legge, è stato totalmente

realizzato, sicché è stato liquidato interamente l'importo annuale del relativo contributo.

A Roma e Napoli viceversa lo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti non ha ancora consentito la liquidazione del primo decimo dell'annualità.

Il Comune di Torino, infine, ha rinunciato alla realizzazione del progetto per il quale il contributo era stato concesso e non ha tutt'oggi esibito un progetto alternativo tale da conseguire, ai fini della corresponsione del contributo stesso, il giudizio di equivalenza, ritenuto necessario dal CIPE e da questo demandato al Ministero dei Trasporti (delibera 6.5.76).

LEGGE 19 FEBBRAIO 1970, N. 82

Finanziamenti delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea A della Ferrovia Metropolitana di Roma di cui alla legge 24.12.1959, n. 1145.

Autorizza, per la costruzione delle opere di completamento e per l'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio di prima dotazione della linea A della metropolitana di Roma (Osteria del Curato - Prati) il concorso dello Stato in trenta annualità, in misura pari alla quota annua di ammortamento e interessi al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti e in ogni caso non superiore al 6,50% della spesa entro il limite di 30 miliardi.

In base alla legge è stato accordato al Comune di Roma un concorso in trenta annualità di £. 2.297.000.000=, corrispondenti alla quota annuale ammortamento e interessi al tasso del 6,50% della spesa di 30 miliardi.

Le modalità di liquidazione sono quelle previste dalla legge n. 1042/69.

In relazione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti, le annualità di concorso sono state liquidate per l'intero importo.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N.493 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377 (ART.2).

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e i Trasporti.

Autorizzava interventi per l'ammodernamento e il potenziamento di alcune ferrovie concesse di particolare importanza,

stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei Trasporti lire 200 miliardi, destinati rispettivamente alle Ferrovie Nord Milano (90 miliardi), alla Circumvesuviana (50 miliardi), alla Cumana (53,9 miliardi) e alla Circumflegrea (6,1 miliardi).

La legge prevedeva che la realizzazione dei programmi di intervento avvenisse nell'arco di sette anni, ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

I programmi sono stati realizzati a cura dei rispettivi concessionari, sulla base dei progetti approvati con decreto del Ministero dei Trasporti, sentita la Commissione Interministeriale per l'ammodernamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione (art. 10 della legge 2.8.52, n. 1221).

Ciascun decreto di approvazione di progetto conteneva l'impegno della spesa preventivata per la sua realizzazione.

Lo stanziamento globale di 200 miliardi è stato incrementato con la nota di variazione al bilancio 1983 di f. 10,298 miliardi con il Contributo del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.

La legge ha avuto nel corso del 1985 completa attuazione.

Le suddette Società ferroviarie usufruiscono in atto di finanziamenti, deliberati dal CIPE nel quadro degli interventi FIO, e gli stanziamenti vengono iscritti annualmente su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493 (ART.1) DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 13.8.75, N. 377 (ART.14).

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e i Trasporti.

Autorizza la concessione di ulteriori contributi agli stessi Comuni prescelti dal CIPE ai sensi della legge 29.12.69, n. 1042, stanziando all'uopo 11 miliardi all'anno (330 miliardi nei trent'anni), ponendo peraltro come condizione del riconoscimento del contributo l'inizio dei lavori entro il 1976 e prevedendo un nuovo concetto alternativo di metropolitana (c. d. metropolitana leggera) tale da ridurre i costi di realizzazione.

Poiché i lavori, oltreché a Milano (dove erano già in corso) hanno avuto ufficialmente inizio nel predetto termine anche a Roma e a Napoli, gli ulteriori contributi sono stati riconosciuti a questi tre Comuni, adottando, sentito il CIPE, un criterio di proporzionalità (11/12) rispetto ai contributi riconosciuti ai sensi della legge 29.12.69, n. 1042, come dal seguente prospetto:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comune	Importo annuale	Importo totale
MILANO	£. 2.301.750.000=	£. 69.052.500.000=
ROMA	£. 3.454.917.000=	£. 103.647.510.000=
NAPOLI	£. 2.310.000.000=	£. 69.300.000.000=

A seguito del mancato avvio dei lavori da parte del Comune di Torino, la quota relativa al contributo da assegnare a quel Comune è stata computata in aggiunta al contributo ordinario da corrispondere alla Regione Piemonte ai sensi dell'art.8 della legge 16.5.70, n. 281, per essere iscritta, a termini dell'art.130 del D.P.R. 24.7.77, n. 616, sul cap.5926 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1978.

La somma porta il vincolo dell'originaria destinazione, stante il carattere di contributo speciale e finalizzato della somma stessa.

I contributi vengono liquidati secondo le norme della legge n. 1042/69 e cioè per quote non inferiori a un decimo in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvigionamenti.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi da finanziare con i fondi della legge, trattandosi degli stessi programmi cui si riferiscono i finanziamenti della legge n. 1042/69, si rinvia a quanto rilevato a proposito di tale legge.

LEGGE 16 MARZO 1976, N. 86.

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana.

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana, per l'importo complessivo di 63 miliardi da ripartire in varie annualità nel bilancio del Ministero dei Trasporti.

La realizzazione degli interventi, per i quali sono previste procedure identiche a quelle della legge n. 493/75, è in grave ritardo. Solo ultimamente sono stati aggiudicati i lavori del primo tronco di progettazione esecutiva (Calata Capodichino - Via Giuliano Melito della tratta Napoli Piazza Garibaldi - Teverola), e sono iniziati i primi pagamenti.

Le ragioni del ritardo sono molteplici.

Alla completa inerzia della Società Tramvie Provinciali di Napoli, concessionaria all'epoca di emanazione della legge, sono seguite le difficoltà interne del subentrato Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli dichiarato decaduto dalla concessione ferroviaria con decreto del Ministero dei Trasporti

n. 4877 del 13.5.86. Con lo stesso provvedimento il servizio ferroviario in questione è stato assunto direttamente dal Ministero dei Trasporti per svolgerlo tramite un commissario Governativo.

Per quanto specificatamente attiene all'attuazione della legge il ritardo si ricollega nell'ordine:

- alle lungaggini procedurali dell'appalto-concorso per la scelta dello studio tecnico cui affidare la progettazione;
- alle difficoltà di determinare il tracciato armonizzando le esigenze tecniche ed economiche con lo stato di fatto degli insediamenti urbani abusivamente creatisi nelle aree interessate.

Intanto il costo del solo tronco di progettazione esecutiva risulta ammontare, ai prezzi del 1981, a oltre 167 miliardi (e quello della intera tratta Napoli Piazza Garibaldi - Teverola a 349 miliardi).

Ovviamente il CTP è stato autorizzato a suo tempo ad eseguire lavori solo fino alla concorrenza dello stanziamento (63 miliardi).

A tutto il 1986 sono stati assunti impegni per 31,92 miliardi, effettuati pagamenti per 12,81 miliardi e si sono prodotte perenzioni per 18 miliardi di lire.

LEGGE 27 NOVEMBRE 1980, N. 815.

Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi.

Il Fondo Nazionale per il credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi, istituito con la legge n.815/1980, non è stato utilizzato.

La suddetta legge 815/1980 è stata abrogata con legge n. 404 del 30.7.1985.

LEGGE 10 APRILE 1981, N. 151.

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti del settore.

Come è noto, la legge-quadro 10 aprile 1981 n. 151, per i pubblici esercizi di trasporto locali non di competenza statale ha istituito due fondi: uno per il ripiano delle perdite di gestione del settore delle spese correnti, l'altro per lo acquisto di materiale rotabile e per lavori agli impianti fissi nel settore degli investimenti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al ripiano delle perdite di gestione nel settore pubblici servizi di trasporto locali non di competenza regionali si provvede con gli stanziamenti che affluiscono annualmente sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - istituito ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 151/81. Le somme stanziare nel quinquennio 1982-1987 dalle leggi di bilancio annuale e dalle varie leggi finanziarie sono le seguenti:

Esercizio finanziario 1982		2922	miliardi di lire	
"	"	1983	2979,7	" "
"	"	1984	3446	" "
"	"	1985	4049	" "
"	"	1986	4.292	" "
"	"	1987	4.464	" "

La Direzione Generale della M.C.T.C. ha provveduto, di volta in volta, a trasferire agli Enti destinatari degli interventi dello Stato, tutte le somme disponibili in bilancio.

E' da evidenziare che l'applicazione della legge 10 aprile 1981 n. 151, non consente di perseguire pienamente l'obiettivo del ripiano dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto perché detto ripiano, che deve realizzarsi nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Parlamento, è subordinato al recupero della produttività aziendale, alle manovre di natura tariffaria e al tasso reale di inflazione che rappresentano condizioni al cui soddisfacimento concorrono, in via prevalente, le scelte di politica economica sul piano nazionale, nel settore dei trasporti.

Il secondo fondo, relativo agli investimenti ed istituito ai sensi dell'art. 11 della detta legge n. 151/81, ha avuto inizialmente una dotazione di competenza di 2.000 miliardi distribuiti, nel quadriennio 1981-1984, in ragione di 550 miliardi di per ciascuno dei primi due anni e di 450 miliardi per gli ultimi due anni.

L'art. 34 della legge finanziaria 1986 ha previsto il ri-finanziamento del fondo di investimenti, le cui quote annuali sono state così rideterminate:

Anno 1982:	550	miliardi di lire	
" 1983:	550	"	"
" 1984:	450	"	"
" 1985:	450	"	"
" 1986:	300	"	"
" 1987:	600	"	"
" 1988:	600	"	"

Con il decreto 3.10.1985, pubblicato sulla G.U. n. 269 del 15.11.85, si è provveduto, di concerto con il Tesoro, ad approvare per il triennio 85-87 l'aliquota minima dei costi d'esercizio da coprire con i ricavi da traffico dei pubblici esercizi di trasporto locali.

Con la legge 22.12.1986, n. 910, art. 2 (finanziaria 1987) la dotazione del fondo di cui all'art. 11 della legge 10.4.1981, n. 151, è stata integrata con l'ulteriore complessiva assegnazione di 800 miliardi di lire per il quinquennio 1987-1991, per essere destinata specificatamente alla concessione di contributi pari agli oneri per capitali ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre nel limite massimo di 5000 miliardi di lire.

Con la stessa legge finanziaria 1987 il fondo investimenti previsto nell'art. 11 della citata legge n. 151 è stato ulteriormente finanziato (art. 8 legge 22.12.1986, n.910) per 1000 miliardi di lire; per cui le quote annuali sono così rideterminate:

Anno 1982:	550 miliardi di lire		
" 1983:	550	"	"
" 1984:	450	"	"
" 1985:	450	"	"
" 1986:	300	"	"
" 1987:	700	"	"
" 1988:	700	"	"
" 1989:	800	"	"

LEGGE 14 MAGGIO 1981 N. 219 (ART. 4)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19.3.1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e del febbraio '81. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

La legge n. 219 del 14.5.1981 reca, tra l'altro, norme per gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Per la parte di competenza di questa Amministrazione il costo degli interventi fu valutato, in base a dati aggiornati al maggio 1982, in circa £. 14.800 milioni.

Peraltro, a seguito di accertamenti più approfonditi, in particolare per quanto si riferisce ai dissesti subiti da talune gallerie ferroviarie, la valutazione aggiornata del complesso dei lavori ammontava a £. 48.270 milioni.

Gli stanziamenti accordati per gli interventi previsti dalla citata legge n. 219/81 sono stati di 6000 milioni per l'anno 1981; 20.765 milioni per l'anno 1983 e 18.000 milioni per l'anno 1984, per un importo complessivo di 44.765 milioni di lire a tutto il 1984.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso d'esecuzione dei progetti già finanziati sono state evidenziate necessità d'intervento, relative ad accertati aggravamenti delle condizioni di dissesto, per circa 42.000 milioni di lire.

Ai fini di assicurare il completamento degli interventi di ricostruzione, è stato interessato il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno per il rifacimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, della legge 22.12.1986, n.910, dei progetti di ricostruzione non finanziati precedentemente.

Con delibera dell'8.4.1987 il CIPE ha accordato l'ulteriore somma di 41.030 milioni di lire per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui alla citata legge numero 219/81.

A tutto il 1986 sono stati effettuati pagamenti per 13.170 milioni di lire.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526.

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Il CIPE, con delibera 12 novembre 1982, ha approvato interventi per 61 miliardi, da realizzare entro il 31.12.1985, per il completamento dei lavori di raddoppio della tratta Napoli-Poggioreale-Pomigliano d'Arco della linea ferroviaria Napoli-Nola-Baiano (Circumvesuviana), in concessione alla Società Strade Ferrate Secondarie Meridionali.

La disponibilità per 61 miliardi di lire sull'apposito capitolo di bilancio (7298) dei fondi stanziati si è avuta con il decreto di variazione di bilancio del Ministero del Tesoro n. 126469 del 17.5.1983. A tutto il 1986 sono stati effettuati pagamenti per 29.970 milioni di lire.

Con delibera 22 dicembre 1983 il CIPE ha approvato, per un importo di 78 miliardi di lire, un progetto di investimento riguardante il completamento dei lavori del I e II lotto dell'ammodernamento della Ferrovia Cumana, in concessione alla Società S.E.P.S.A. di Napoli.

Per il finanziamento del suddetto importo è stato autorizzato, ai sensi del quinto comma dell'art. 21 della legge n. 130/1983, il ricorso ai mutui B.E.I..

Poiché il punto 3 della citata delibera prevede, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una autorizzazione di spesa pari al 40% del finanziamento accordato, è stato istituito dall'Ispettorato Generale del Bilancio il capitolo n. 7299 per un ammontare di £. 31,2 miliardi.

Sono stati assegnati, in relazione ai mutui BEI, ulteriori finanziamenti per 43.977 milioni di lire per un totale di 75.170 milioni di lire.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tutto il 1986, sono stati effettuati pagamenti per 29.850 milioni di lire.

Con delibera 22 febbraio 1985 il CIPE ha approvato, per un importo di 258.927 milioni di lire, un progetto di investimenti riguardante il quadruplicamento della linea Bovisa-Saronno della Società Ferrovie Nord-Milano. E' stata iscritta nel bilancio del Ministero dei Trasporti la somma di lire 103.570 milioni e, fino al 31.12.1986, i pagamenti sono stati pari a 2.140 milioni di lire.

Con delibera 22 febbraio 1985 il CIPE ha altresì approvato il progetto per il completamento del raddoppio Fuorigrotta-Pozzuoli per un importo di 38.500 milioni di lire ed il progetto per l'ammodernamento della ferrovia Roma-Lido per l'importo di 48.891 milioni di lire.

I finanziamenti iscritti negli appositi capitoli del Bilancio del Ministero dei Trasporti sono stati pari a 23.100 milioni di lire per il raddoppio Fuorigrotta-Pozzuoli e pari a 29.330 milioni di lire per la Roma-Lido.

A tutto il 31.12.1986 non risultano effettuati pagamenti per il raddoppio Fuorigrotta-Pozzuoli, mentre sono pari a 4.610 milioni di lire i pagamenti fatti per l'ammodernamento della Roma-Lido.

Con delibera del 6.2.1986 il CIPE ha approvato i seguenti progetti:

S.E.P.S.A.:	10.000	milioni	di	lire
Circumetnea:	26.000	"	"	"
Circumvesuviana:	18.500	"	"	"
Torino-Ceres:	30.000	"	"	"

In fase di **prima** assegnazione è stata iscritta, nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero dei Trasporti, la somma di 42.108 milioni di lire. Fino al 31.12.1986 non sono stati effettuati pagamenti.

LEGGE FINANZIARIA 1986. ART. 34.

Per il completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli sono stati disposti i seguenti finanziamenti:

1986:	20	miliardi	di	lire
1987:	50	"	"	"
1988:	100	"	"	"
1989:	165	"	"	"
1990:	165	"	"	"

A tutto il 1986 non sono stati effettuati pagamenti.

AVIAZIONE CIVILE

LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 - D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975 N. 493-D.L. 26 MAGGIO 1979 N. 151 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 LUGLIO 1979, N. 299.

Interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti

La legge 825/73 e i successivi rifinanziamenti avevano la finalità di migliorare le condizioni di agibilità e sicurezza degli aeroporti mediante l'esecuzione di opere immobiliari infrastrutturali ed impiantistiche.

L'autorizzazione complessiva di spesa sulle tre leggi in oggetto è stata di complessive £. 428 miliardi, di cui £. 421 miliardi per interventi negli aeroporti e £. 7 miliardi per spese di personale (cessate con il 31 dicembre 1979).

La durata del programma, inizialmente prevista in 5 anni, è stata poi prolungata per effetto della legge 299/79.

La legge prevedeva snellimenti procedurali (esonero dai pareri preventivi per progetti e contratti fino a £. 300 milioni, sostituzione dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore LL.PP. con quello di uno speciale Comitato, esercizio del controllo di legittimità in via successiva) e la legge 299/79, in deroga alla legge 584/1977, prevedeva la possibilità di affidare i lavori a trattativa privata.

Con il 31/12/1982 le assegnazioni al bilancio hanno raggiunto il limite di spesa di £. 428 miliardi; gli impegni assunti con atti formali, sul limite dello stanziamento, ammontano a £. 427,10 miliardi.

I residui totali ammontano a £. 19,25 miliardi; mentre nel consuntivo 86 è riportata la somma di £. 7,25 miliardi in quanto il Ministero del Tesoro ha erroneamente disposto la variazione in diminuzione di 12 miliardi.

In sede di assestamento al bilancio per il 1987 e di predisposizione del bilancio per il 1988 si è chiesto il ripristino dello stanziamento dei 12 miliardi in due tranches da £. 6.000 milioni ciascuna.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle leggi in argomento si forniscono i dati seguenti ripartiti a seconda che le opere siano curate direttamente dalla D.G.A.C. (che vi ha provveduto mediante concessione di costruzione ad imprese e raggruppamenti di imprese) ovvero dagli Enti gestori di aeroporto (che vi provvedono in qualità di concessionari, tramite ditte appaltatrici).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alla data del 31 dicembre 1986 la situazione dell'avanzamento dei lavori era la seguente (in milioni di lire):

1. Aeroporti i cui lavori sono stati gestiti dalla D.G.A.C.
CAP. 7504

Impegni £. 248.849

Pagamenti £. 243.795

2. Aeroporti i cui lavori sono stati concessi ad Enti e Società di gestione

- Aerop. di Milano Linate	100,00% di £. 12.455
- Aerop. di Milano Malpensa	92,22% di £. 23.225
- Aerop. di Torino	97,90% di £. 11.900
- Aerop. di Genova	99,30% di £. 15.215
- Aerop. di Venezia	25,00% di £. 13.893
- Aerop. di Roma Ciampino	100,00% di £. 5.060
- Aerop. di Palermo	24,42% di £. 10.200
- Aerop. di Bologna	100,00% di £. 4.000
- Aerop. di Pisa	100,00% di £. 6.963
- Aerop; di Roma Fiumicino	98,21% di £. <u>23.000</u>
	£.125.911

3. Personale £. 7.037

4. Interventi vari (attrezzatura, arredamenti,
spese ex LL.PP. aeroporto di Fiumicino
alloggi di servizio, interventi sugli aeroporti
di Bari e Catania) £.45.079

5. Opere d'arte e perizie di assestamento £. 227,5

I programmi di spesa relativi ad acquisto di materiali e ad altri lavori di minore importo (voce 4°) affidati in appalto sono da tempo esauriti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 22.8.1985 N. 449 INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DA ATTUARE NEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO

La legge ha lo scopo di realizzare opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa da effettuarsi nel periodo 1984 - 1989.

La spesa complessiva é di f. 1115 miliardi, compresi oneri per revisione prezzi, destinata per f. 635 miliardi al sistema di Roma - Fiumicino e f. 480 miliardi a quello di Milano.

La legge determina le quote relative al triennio 1984 - 86 in f. 25 miliardi per il 1984, f. 100 miliardi per il 1985 e f. 170 miliardi per il 1986; mentre per gli anni successivi, le quote di spese saranno determinate in sedi di legge finanziaria.

Con legge 41/1986, lo stanziamento del 1986 é slittato al 1987, mentre sono state previste in f. 300 miliardi e f. 520 miliardi le quote relative al 1988 e 1989.

La realizzazione delle opere é affidata in concessione alle società concessionarie delle gestioni aeroportuali.

La legge prevede snellimenti procedurali quali l'esonero dei pareri preventivi per progetti e contratti fino a f. 1000 milioni, la sottoposizione di quelli di importo superiore ad uno speciale Comitato; nonché l'esercizio del controllo di legittimità in via successiva.

Nel corso del 1986 sono state stipulate le convenzioni con la Soc. S.E.A. e la Soc. S.A.R. per la concessione dei lavori da eseguire negli aeroporti di Milano e Roma e contemporaneamente assunti gli impegni di spesa rispettivamente di f. 45.000 milioni e f. 80.000 milioni.

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 18 agosto 1978, n. 497

Legge 21 dicembre 1978, n. 861

Legge 21 dicembre 1978, n. 863

Legge 30 marzo 1981, n. 119

Legge 6 agosto 1984, n. 456

Legge 27 giugno 1985, n. 335

Legge 18 Agosto 1978, n° 497:

Alloggi di servizio per il personale militare.

PARTE I

Il Ministero della Difesa per il decennio 1978/1987, è legittimato ad attuare un programma di realizzazione di alloggi di servizio da destinare ai propri dipendenti al fine di garantire la funzionalità degli Enti, Comandi e Reparti delle tre Forze Armate.

La legge pluriennale autorizzava la spesa di £. 15 mld. per il 1978; £. 20 mld. per il 1979 e £. 30 mld. in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987, per un totale di lire 275 miliardi da imputare al capitolo 8001 e corrispondenti nei pertinenti esercizi finanziari.

Le esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata sono state definite dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore e su tale base Geniodife ha redatto apposito programma attuativo di massima che, approvato dal Sig. Ministro, è stato trasmesso al Parlamento, al quale, peraltro, in allegato allo stato di previsione della spesa, viene presentata analitica situazione sullo stato di attuazione dei programmi.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 28 Febbraio 1981 n° 47, l'A.D. ha effettuato interventi con le seguenti modalità:

- a. acquisto di alloggi direttamente dall'edilizia privata ovvero dai Comuni o Consorzi che costruiscono anche su aree "167";
- b. costruzioni "ex novo" su sedimi militari o acquisiti dai comuni;

- c. permuta di aree con i Comuni o altro soggetto pubblico;
- d. trasformazioni;
- e. locazione di immobili di proprietà degli Istituti di Previdenza (programmazione in corso, a cura di STAMADIFESA).

PARTE II[^]

Il forte impulso conferito all'attuazione dei programmi * nell'intento di fronteggiare almeno parzialmente la svalutazione, ha consentito di pervenire alla situazione seguente:

- * stanziamenti al 1987: £. 471 mld.; (*)
- * fondi impiegati (**): £. 382,84 mld.
 (al 30/6/87)
- * unità abitative varate: n° 5356.

Si evidenzia che, a causa della lievitazione dei costi, l'indice realizzativo del programma decennale si è attestato sull'81% di quanto preventivato, che peraltro era già un "minimum" rispetto alle esigenze globali delle FF.AA.

Si sottolinea, infine che, con la legge finanziaria 730/83 la Legge 497/78 è stata rifinanziata per 130 mld. per il triennio 1984/86 con la seguente cadenza:
20 mld. per il 1984; 40 mld. per il 1985; 70 mld. per il 1986 e con l. finanziaria n° 41/86, per £. 114 mld., così ripartiti:
8 mld., 1986 - 58 mld., 1987 - 48 mld., 1988.-

- (*) di quali, mld. 275 in base alla legge 497, mld. 130 a seguito del rifinanziamento di cui alla legge 730/83, mld. 66 a seguito del rifinanziamento di cui alla legge 41/86 ;
- (**) della somma predetta, 120 mld. circa sono stati destinati per gli interventi nel meridione.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 861

Rifornimento idrico delle isole minori.

A. PARTE PRIMA

1. Natura e finalità del programma

La legge assegna fondi per consentire la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

2. Ammontare e durata del programma

La legge autorizza, ad integrazione della spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967 n. 378, l'assegnazione di 7.635 milioni negli anni finanziari dal 1978 al 1981 stabilendo nel contempo le quote per il 1978 ed il 1979 rispettivamente di 700 milioni e 2.750 milioni.

La legge finanziaria ha poi fissato le quote relative agli anni 1980 e 1981 rispettivamente in 2.750 milioni e 1.435 milioni.

Con la legge 18 luglio 1984 n. 342 il Parlamento ha autorizzato l'aumento di 8.200 milioni della citata spesa, ripartendo tale aumento negli anni dal 1984 al 1986 secondo le seguenti quote: 1.800 milioni per il 1984 ed il 1985, 4.600 milioni per il 1986.

3. Procedure previste dalla legge

La legge non prevede alcuna specifica procedura. All'argomento è stata espressa una raccomandazione parlamentare, accolta dal Governo, di riservare la commessa ad imprese del mezzogiorno.

B. PARTE SECONDA

1. Dati finanziari

In annesso A sono riportati i dati finanziari relativi alla legge in oggetto alla data del 31.12.1986 e per i primi 6 mesi del 1987.

2. Stato di attuazione della Legge

Una prima gara, a licitazione privata, per l'acquisizione di 2 navi cisterna è andata deserta per inadeguatezza dei fondi disponibili.

La seconda gara di appalto a concorso, eseguita il 14 aprile 1981 e limitata a ditte del mezzogiorno, ha consentito di stipulare un contratto con la ditta "Cantieri Navali Ferbex" di Napoli, per la costruzione di una motocisterna con capacità di trasporto di 1250 tonnellate di acqua, con opzione per una seconda.

L'avanzamento dei lavori della citata motocisterna ha subito notevoli ritardi (oltre 4 anni) rispetto ai termini contrattuali per sopravvenute difficoltà finanziarie della ditta appaltatrice. Allo stato attuale l'avanzamento lavori può valutarsi attorno al 76% senza progressi rispetto allo scorso anno ed in una situazione di perduranti gravi difficoltà del cantiere.

Al riguardo è in corso la procedura di esecuzione in danno per inadempienza contrattuale (mancato rispetto dei tempi di approntamento dell'unità) nei riguardi dei "Cantieri Navali Ferbex".

Nel contempo è in corso la ricerca di cantieri nell'area del mezzogiorno in possesso dei requisiti tecnici necessari per il completamento dell'unità in costruzione nei cantieri Ferbex.

A fronte del non soddisfacente andamento del primo contratto, la Difesa ha rinunciato ad esercitare il diritto di opzione nei confronti della ditta "Ferbex" per la costruzione di una seconda unità.

E' stata conseguentemente indetta una gara a licitazione privata, riservata alle ditte del mezzogiorno, per la costruzione di una seconda motocisterna di 1200 tonnellate, a seguito della quale è stato stipulato il contratto con la ditta C.I.N.E.T. n. 14358 del 20.9.1985, che prevede la costruzione di una cisterna da consegnare alla M.M. nell'ottobre 1987.

Allo stato attuale l'avanzamento lavori può valutarsi intorno al 70% ed è prevista la consegna alla M.M. nel dicembre 1987.

E' stato avviato l'iter pre-legislativo di uno schema di disegno di legge di iniziativa governativa inteso ad ottenere un rifinanziamento della legge per l'acquisizione di due ulteriori navi cisterna.

LEGGE 21-12-78 N.863

Realizzazione rete nazionale per il rilevamento dati meteorologici via satelliteA. Prima parte

1. Natura e finalità

Trattasi di un intervento già finalizzato teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazione da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2. Ammontare e durata del programma

La legge n° 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni, peraltro già realizzato.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente per la sua gestione.

Allo stato attuale risultano autorizzazioni di spesa per complessivi 9,03 miliardi.

3. Procedure previste dalla legge

La legge n° 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. Seconda parte

1. Dati contabili

I dati contabili sono contenuti nella scheda allegata, annesso

2. Stato di avanzamento dei programmi

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

Sono stati stipulati contratti per l'approvvigionamento di parti di ricambio di prima dotazione per l'intera rete e per l'ottimizzazione operativa delle stazioni installate presso il C.N.M.C.A. per un importo complessivo pari a £. 2.233,6 milioni.

Per quanto concerne la gestione, la legge 22.12.1986, n.910 (legge finanziaria 87. art. 8 comma 10) ha autorizzato la spesa annua di £. 1.500 mld. per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119

Disposizioni in materia di costruzione, equipaggiamento e addestramento di reparti operativi mobili delle Forze Armate per il soccorso delle popolazioni colpite da calamità.

1. Prima partea. Natura e finalità dell'intervento.

La spesa autorizzata dalla legge finanziaria 1981 all'art. 17 ha avuto lo scopo di iscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale da impiegare per :

- la costruzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle FF.AA. per il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità ;
- l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi occorrenti per la specifica necessità.

In particolare, i programmi che dovranno essere attuati in tale contesto prevedono l'acquisizione di :

PER L'ESERCITO

- . mezzi e materiali per il completamento della bivalenza dell'unità del Genio ;
- . mezzi, materiali ed infrastrutture per la costituzione di unità operative nel sud (Regione Militare Meridionale e Regione Militare della Sicilia) ;
- . scorte di materiali specifici per il sostegno dei sinistrati ;
- . mezzi e materiali per la forza di pronto intervento.

PER LA MARINA

- . n. 1 unità trasporto e sbarco per soccorso in pubbliche calamità ;
- . n. 2 mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumatizzati e per l'assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo ;
- . supporto logistico per l'impiego di elicotteri utilizzati in sedi non attrezzate per concorso in pubbliche calamità ;
- . automezzi per trasporto personale e materiali in zone colpite da calamità (24 ACP 80, 15 campagnole, 11 ACM 80, 4 ACM 52) ;
- . materiali vari da soccorso.

PER L'AERONAUTICA

- . programma AB 212 (21 elicotteri);
- . programma HH- 3 F (5 elicotteri);
- . programma P 116DL3APH (6 velivoli aerofotogrammetrici).

b. Durata del programma e relativo stanziamento.

La legge finanziaria 1981 aveva previsto uno stanziamento triennale di 650 mld. così ripartito:

- anno 1981.....mld.	50
- anno 1982.....mld.	300
- anno 1983.....mld.	300

Tale ripartizione, fermo restando l'importo globale, è stata modificata dalle leggi finanziarie successive che hanno prolungato fino al 1988 il periodo di attuazione della legge, stabilendo le seguenti aliquote annuali:

- anno 1981.....mld.	50
- " 1982..... "	200
- " 1983..... "	50
- " 1984..... "	100
- " 1985..... "	130
- " 1986..... "	50
- " 1987..... "	35
- " 1988..... "	35

Lo stanziamento per l'anno 1982 è stato decurtato di mld. 20 passati alla Presidenza del Consiglio per il "Fondo per la protezione civile" ai sensi del D.L. 428/82, convertito in legge 547/82, e di mld. 19,5 passati al Ministero dell'Agricoltura e Foreste in sede di assestamento 1982.

c. Sviluppo della spesa.

I programmi avviati riguardano l'acquisizione di :

- n. 21 elicotteri AB 212 e 6 velivoli P 166-DL3APH, i cui contratti sono stati definiti;
- automezzi per il trasporto di personale e materiali in zone colpite da calamità, già introdotti in servizio;
- 1 unità navale da trasporto e sbarco di cui è prevista la consegna nel Dicembre 87;
- mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumatizzati e per l'assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo, già introdotti in servizio;
- supporto logistico per l'impiego degli elicotteri della Marina in pubbliche calamità in via di completa acquisizione;
- materiali vari per il soccorso (già introdotti in servizio quelli per la Marina.)

2. Seconda parte

La possibilità per la Difesa di disporre di finanziamenti specifici per l'intervento nel campo della protezione civile non può essere limitata alla sola acquisizione delle dotazioni iniziali, ma dovrebbe estendersi sia al completamento, sia al mantenimento di quanto approvvigionato. Inoltre per il completamento dei programmi già approvati dal Parlamento sopraindicati è necessario un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17 della legge finanziaria 1988 pari a L. 320.000 milioni, da ripartire negli anni dal 1988 al 1990.

Tale rifinanziamento è stato proposto in sede di predisposizione della legge finanziaria 1989.

LEGGE 6 AGOSTO 1984, N. 456

Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento

La legge 6 agosto 1984, n. 456 ha avuto lo scopo di inscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale (996 mld. per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989) da impiegare per la realizzazione dei sottoelencati programmi di ricerca e sviluppo di interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautico e delle telecomunicazioni :

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa aerea del territorio (AM-X) ;
- aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101) ;
- sistema campale di trasmissioni e informazioni con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati informativi a livello di Corpo d'Armata (CATRIN).

b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

- programma AM-X .

La legge 456/84 autorizza il Ministero della Difesa ad assumere impegni fino a 470 mld. in un arco di sette anni (dal 1983 al 1989), così ripartiti, tenuto conto delle leggi finanziarie 1985 e 1986 :

- esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	240
- esercizio 1985	"	60
- esercizio 1986	"	10
- esercizio 1987	"	35
- esercizio 1988	"	52
- esercizio 1989	"	73

- programma EH-101 .

L'importo complessivo di mld. 300 previsto per il programma é così ripartito :

- esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	100
- esercizio 1985	"	60
- esercizio 1986	"	10
- esercizio 1987	"	85
- esercizio 1988	"	45
- esercizio 1989	"	==

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- programma CATRIN .

L'importo complessivo di mld. 226 previsto per il programma in argomento é così ripartito :

- esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	20
- esercizio 1985	"	60
- esercizio 1986	"	10
- esercizio 1987	"	35
- esercizio 1988	"	51
- esercizio 1989	"	==

c. Sviluppo dei programmi

- programma AM-X .

La fase di sviluppo del programma AM-X é stata suddivisa in due sottofasi successive; la prima sottofase prevedeva essenzialmente oltre allo svolgimento di attività proprie di sviluppo, la costruzione di n. 4 prototipi di cui n. 3 in versione base e n. 1 (il quarto) in variante brasiliana e attività di volo per un totale di 150 voli di cui 27 peculiari della variante brasiliana. La seconda sottofase prevedeva il completamento delle attività peculiari dello sviluppo nonché la costruzione di ulteriori n. 2 prototipi (di cui uno in variante brasiliana) e attività di volo per un totale di 350 voli di cui n. 43 specifici della variante brasiliana, per il raggiungimento dell'Initial Operation Clearance (IOC) . Ciascuna sottofase é stata suddivisa in lotti caratterizzati da attività similari ed in ciascun lotto sono stati individuati degli obiettivi significativi caratteristici del lotto stesso. La situazione sullo stato di attuazione del programma é attualmente la seguente :

Tutti i velivoli prototipi previsti anche per la seconda sottofase sono completati.

La situazione dei voli effettuati dall'inizio del programma al giorno 1.5.1987 é la seguente :

Effettuati n. 603 voli pari a 779 ore e 45 minuti .

Tutti i 31 obiettivi previsti per la versione base nella 1^a sottofase, sono stati dichiarati raggiunti dalla Commissione Tecnica, mentre, per la variante brasiliana, dei 21 obiettivi individuati, sono stati dichiarati raggiunti dalla Commissione Tecnica n. 19 obiettivi.

Il contratto della 1^a sottofase prevede una durata complessiva pari a 50 mesi con scadenza nel giugno 1986 per quanto riguarda la versione base, mentre, per quanto attiene la variante brasiliana la scadenza é prevista a giugno 87. Le attività della 1^a sottofase per la versione base e per la variante brasiliana sono completate.

La seconda sottofase prevede invece una durata pari a 45 mesi dalla esecutorietà del contratto per cui la presentazione al collaudo degli ultimi lotti dovrà avvenire entro marzo 1989.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ripartizione del lavoro tra le tre industrie partecipanti al programma (AERITALIA, AERMACCHI ed EMBRAER) per tutta la fase di sviluppo (versione base e variante brasiliana) é la seguente :

-	AERITALIA	47,7 %
-	AERMACCHI	22,51 %
-	EMBRAER	29,79 %

da cui risulta che il 70,21 % del lavoro viene svolto in Italia. Poiché il programma AM-X é stato sviluppato interamente negli stabilimenti di Torino (AERITALIA) e Varese (AERMACCHI) nessuna quota di questa attività é svolta dall'industria del centro-sud.

- programma EH-101 .

Il programma prevede l'esecuzione delle attività connesse con lo sviluppo, le prove ed i collaudi degli elicotteri di pre-produzione che verranno realizzati nel numero complessivo di cinque e che saranno destinati :

- i primi tre, alla messa a punto della componentistica basica comune (piattaforma completa dei suoi sistemi dinamici e propulsivi) ;
- i rimanenti due, alla messa a punto delle versioni specifiche per la Marina Militare Italiana e per la Royal Nav., intese come sistemi d'arma e quindi comprensive dei relativi sensori di missione (sostanzialmente diversi in quanto diversi sono i teatri operativi d'interesse).

A seguito dell'approvazione del Comitato per l'attuazione della legge 21 marzo 1975, n. 57 (Ammodernamento dei pezzi della Marina Militare Italiana) sono stati stipulati contratti :

- da parte del Ministero della Difesa Britannico (quale agenzia contrattuale per conto dei due Governi) con la società EHI (formata pariteticamente dalle ditte Augusta e Westland) per lo sviluppo delle versioni navali dell'elicottero EH-101 ;
- da parte di Costarmaereo (quale agenzia contrattuale per conto dei due Governi) con ditte varie per la fornitura di motori, Kit di assemblaggio, sistemi sonar e radar, ecc.

Le attività previste dalla legge sono state avviate, per quanto attiene lo sviluppo della piattaforma e dei motori. Sono tuttora in corso di perfezionamento, le pratiche amministrative relative all'acquisto dei principali equipaggiamenti di missione propri della versione Marina Militare Italiana, (Radar, Sensori subacquei, Guerra elettronica, ecc.) e, per i quali sono stati tuttavia individuati, a seguito di indagini di mercato, i potenziali fornitori.

- il primo volo del primo aeromobile di pre produzione, in base alle ultime stime, sarà effettuato entro la fine di settembre 1987 .
- E' previsto un check-point sulla valutazione dell'andamento del programma allo scadere delle 50 ore di volo dei prototipi, prevista attualmente nel 1988 .
- programma CATRIN .

Il programma é al termine della fase precontrattuale. Esso, per la complessità e la vastità delle attività da svolgere, ha richiesto un notevole impegno sia dal punto di vista tecnico-operativo, per la messa a punto dell'architettura che lo contraddistingue, sia sotto il profilo tecnico-amministrativo, per la ricerca delle possibili procedure da adottare, considerata la novità della sua configurazione che non ha precedenti sul piano contrattuale e tenuto conto che nessuna Industria nazionale é in grado realisticamente di affrontare in piena autonomia tutto lo spettro dei problemi tecnici derivanti dalle caratteristiche operative del programma.

Ha richiesto inoltre un notevole lavoro di armonizzazione in ambito industriale per coagularne sinergicamente la potenzialità, con conseguente allungamento dei tempi dell'iter tecnico-amministrativo.

Il 19 Giugno 1987 la Corte dei conti ha registrato il contratto relativo all'approvvigionamento del sistema "CATRIN" e il 23 Giugno 1987 il Ministero Difesa Direzione Generale ANAT ha notificato al Consorzio l'approvazione del contratto e la decorrenza dei termini di esecuzione.

2. Seconda parte

Gli oneri finanziari stimati per il completamento dei programmi in argomento sono superiori a quelli previsti dalla legge 6.8.84, n. 456 .

I maggiori oneri sono dovuti alle seguenti motivazioni :

- l'approvazione della legge é avvenuta circa tre anni dopo la presentazione del relativo schema di d.d.l., in cui l'onere era valutato a condizioni economiche 1981 ;
- processo inflazionistico nazionale con maggiore incidenza nel settore dei materiali di armamento ;
- svalutazione della lira rispetto al dollaro, con conseguenti ripercussioni sull'acquisto all'estero di componenti di base .

Per quanto sopra, si ritiene necessario prevedere nel futuro un adeguamento della legge 456/84 .

LEGGE 27.6.1985 , N° 335

Ammodernamento e rinnovamento del servizio Fari e del segnalamento marittimo

A. PARTE PRIMA

1. Natura e finalità del programma

Ammodernamento e rinnovamento del Servizio dei Fari e del Segnalamento Marittimo mediante la realizzazione di un programma di adeguamento infrastrutturale e di rinnovamento delle apparecchiature dei segnalamenti marittimi, delle attrezzature delle officine, dei mezzi di trasporto navale e terrestri, articolato nelle seguenti voci:

- acquisizione di n° 5 MOTOTRASPORTI PER SERVIZIO FARI (MTF) di circa 500 tonnellate, in sostituzione di altrettante vetuste unità di prossima radiazione, necessari per l'assolvimento dei compiti di rifornimento, manutenzione e controllo della segnaletica galleggiante.
- acquisizione di IMBARCAZIONI MINORI DI VARIO TIPO occorrenti per il rifornimento e la manutenzione della segnaletica in mare e per il trasporto di personale e materiali.
- acquisizione di AUTOMEZZI DA LAVORO E DA TRASPORTO DI VARIO TIPO occorrenti per i collegamenti terrestri tra i vari fari e segnalamenti marittimi, per il rifornimento e manutenzione della segnaletica fissa.
- RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI SEGNALAMENTO LUMINOSO con sistemi automatizzati a tecnologia avanzata.
- RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI SEGNALAMENTO ELETTRICO (nautofoni) con impianti automatizzati di moderna concezione.
- RINNOVAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI SEGNALAMENTO RADIOELETTRICO mediante l'acquisizione di moderni

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- impianti automatizzati per radiofaro marittimo e risponditori radar attivi.
- RINNOVAMENTO DEL PARCO BOE LUMINOSE con mede metalliche semi-elastiche dotate di apparecchiature luminose alimentate con impianti fotovoltaici a pannelli solari.
 - MANUTENZIONE DI ALCUNE INFRASTRUTTURE DEI FARI mediante lavori di ripresa delle opere murarie, ripristino e ristrutturazione dei servizi essenziali.
 - COMPLETAMENTO DELLA ELETTRIFICAZIONE DEI SEGNALENTI MARITTIMI con allacciamenti, dove possibile, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica dei segnalamenti ancora alimentati con gas.
 - ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI DEI FARI E DEI SEGNALENTI MARITTIMI, DALLE SOVRATENSIONI ATMOSFERICHE E DI MANOVRA con la sistemazione di impianti parafulmini, sistemi di terre, scaricatori autovalvola, ecc..
 - AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLE ATTREZZATURE dell'officina principale di Maritecnofari La Spezia e delle 6 officine secondarie dislocate presso i Comandi Zona Fari dipartimentali.
 - ALLINEAMENTO DELLE OFFICINE ALLE VIGENTI NORME ANTINFORTUNISTICHE.
 - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEI MAGAZZINI DI MARITECNOFARI E DEI COMANDI ZONA FARI.

2. Ammontare e durata del programma

L'onere complessivo derivante dall'attuazione del predetto programma quinquennale ammonta a L. 64 miliardi ripartito come segue:

- esercizio 1985 L. 11 miliardi
- esercizio 1986 L. 11 miliardi
- esercizio 1987 L. 11 miliardi
- esercizio 1988) 1. 31 miliardi
- esercizio 1989)

gli oneri finanziari relativi agli esercizi 1985, 1986, 1987 sono stati coperti con stanziamenti iscritti al capitolo di spesa 8101.

3. Procedure previste dalla legge

Per l'esercizio 1987 sul capitolo di spesa 8101, cui si riferiscono gli stanziamenti sia al bilancio di competenza che a quello di cassa, ripartito tra le Direzioni Generali pertinenti per le spese in:

- A- Cap. 8101/I per NAVALCOSTARMI
- B- Cap. 8101/N per MOTORDIFE
- C- Cap. 8101/P per GENIODIFE

B. PARTE SECONDA

1. Dati finanziari

I dati finanziari sono riportati nella scheda in annesso A

2. Stato di attuazione della legge

La situazione in atto, alla data del 15/6/87 relativamente agli impegni assunti dalle Direzioni Generali interessate, é la seguente :

Cap. 8101/I NAVALCOSTARMI

- sono iniziati i lavori di costruzione delle moto-trasporti per servizio fari che saranno consegnate in tempi differenziati tra ottobre 1988 e marzo 1989;
- sono stati introdotti in servizio e sistemati in opera nei fari e segnalamenti marittimi interessati i materiali approvvigionati nell'e.f. 1985 per l'ammodernamento e rinnovamento della segnaletica luminosa, acustica e radioelettrica;
- sono stati introdotti di recente in magazzino i materiali approvvigionati nell'e.f. 1986 e sono in corso di sistemazione in opera nei segnalamenti marittimi interessati;
- sono in fase di perfezionamento i contratti per l'importo complessivo di L. 2,75 mld. relativi agli approvvigionamenti dei materiali per ammodernamento e rinnovamento per l'e.f. 1987.

Cap. 8101/N MOTORDIFE

- sono stati introdotti in servizio mezzi di trasporto terrestre approvvigionati negli e.f. 1985 e 1986 ;
- sono in corso di perfezionamento per l'e.f. 1987 progetti di contratto per l'acquisizione di ulteriori mezzi di trasporto terrestre.

Cap. 8101/P GENIODIFE

- i lavori di grossa manutenzione e impiantistica programmati per l'e.f. 1985 (L. 1,5 mld.) sono stati in parte eseguiti, in parte sono in corso di consegna o progettazione ;
- i lavori di nuova costruzione , grossa manutenzione e impiantistica programmati per l'e.f. 1986, sono stati in parte eseguiti, in parte sono in corso di esecuzione o in fase di consegna o in corso di progettazione ;
- i lavori di grossa manutenzione e impiantistica programmati per l'e.f. 1987 sono in parte in corso di affidamento alle Ditte interessate e in parte in corso di progettazione.

"AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DEL SERVIZIO FARI
E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO"

PROGRAMMA DI SPESA

COMPONENTE FONDAMENTALE	A R T I C O L A Z I O N E	ONERE IN MILIARDI DI LIRE
MEZZI NAVALI	a. Unità navali di medio tonnellaggio (5 unità da 500 t.)	38,0
	b. Imbarcazioni minori	2,9
	Totale	<u>40,9</u>
SEGNALETICA MARITTIMA	a. segnaletica luminosa	5,11
	b. segnaletica elettroacustica	0,78
	c. rete radiofari	0,62
	d. segnaletica galleggiante	4,35
Totale	<u>10,86</u>	
MEZZI DI TRA- SPORTO TERRE- STRE	completamento e rinnovaento del parco automezzi	0,88
OFFICINE A/S E ADEGUAMENTO NORME E.N.P.I.	a. officina Maritecnofari	0,58
	b. n. 6 officine dipartimentali	0,87
	Totale	<u>1,45</u>
INFRASTRUTTURE	a. completamento elettrificazione	3,48
	b. A/R adeguamento norme ENPI	2,32
	c. impianti di riscaldamento	1,16
	d. manutenzione e ristrutturazione	2,90
Totale	<u>9,86</u>	
T O T A L E		63,95

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 27 dicembre 1977, n° 984

Legge 20 ottobre 1978, n° 674

Legge 10 dicembre 1980, n° 845

Legge 10 dicembre 1980, n° 849

Legge 7 marzo 1985, n° 99

Legge 28 febbraio 1986, n° 41

Legge 8 novembre 1986, n° 752

LEGGE 27.12.1977, N° 984 "QUADRIFOGLIO"

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani. -

Con l'anno 1984 la legge 984/77 ed il derivante strumento di attuazione - Piano Agricolo Nazionale - ha esaurito il proprio periodo di attività e, di conseguenza, di apporto finanziario.

In tale anno, infatti, si è determinata la conclusione in sette anni del richiamato Piano anzichè nei dieci previsti dalla legge; è stata, quindi, posta in atto una manovra finanziaria che, da un lato ha saldato le decurtazioni di stanziamento operate negli esercizi precedenti e, dall'altro, ha anticipato all'esercizio 1984 la dotazione di L. 350 miliardi annui già previsti fino al 1987, a valere sui soli settori dell'irrigazione e della forestazione.

La legge finanziaria 1985, per consentire la prosecuzione degli interventi, ha autorizzato, per le finalità della legge "Quadrifoglio" uno stanziamento "ponte" di L. 1.300 miliardi a favore delle Regioni e di L. 260 miliardi a favore dello Stato.

Nel 1986, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e forestale è stata data attuazione al nuovo Piano Agricolo Nazionale per il quinquennio 1986/1990 con la legge 752 dell'8 novembre 1986 "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura".

Settore attività promozionale all'interno e all'estero

L'Istituto per il commercio estero, affidatario per mezzo di apposite convenzioni, di campagne promozionali all'estero a favore dei prodotti agroalimentari appartenenti ai quattro comparti prescritti dal Piano agricolo nazionale ha proseguito l'attività promozionale, iniziata a decorrere dal 1981 nei Paesi CEE ed extra CEE, mentre la promozione all'interno è stata realizzata sulla base di apposite convenzioni o mediante concessione di contributi, dallo stesso I.C.E. o da Organismi ed Enti operanti nel settore.

Settore zootecnico

a) Selezione e miglioramento del bestiame

In accordo con le linee programmatiche indicate dal Piano Agricolo Nazionale, l'attività in questione ha interessato la tenuta e gestione dei Libri genealogici e relativi controlli funzionali, nonché tutto un complesso di interventi di sostegno al miglioramento genetico e produttivo, interventi in gran parte coordinati con azioni di promozione e di impulso, realizzate a livello regionale.

Le iniziative attuate hanno permesso la prosecuzione delle attività svolte dalle Associazioni provinciali allevatori, nonché dall'Associazione italiana allevatori relativamente al sistema dei controlli funzionali ed alla tenuta dei Libri genealogici.

A favore delle Associazioni nazionali di specie e razza è stata potenziata l'attività di valorizzazione dei rispettivi centri genetici, presso i quali eseguire prove genetiche miranti ad ottenere soggetti sempre meglio selezionati.

Secondo quanto previsto nella legge 8.11.1986 n. 752, in tema di interventi programmati in agricoltura e con l'intento di adeguare gli indirizzi selettivi nazionali alla nuova regolamentazione comunitaria, è stato recentemente approvato un programma finalizzato a rilevare le caratteristiche qualitative della produzione del latte in Italia per singole unità aziendali. Detto programma sarà realizzato a cura dell'Associazione italiana allevatori con un impegno per il 1987 di f 5.661.000.000.

Devono comunque segnalarsi le notevoli difficoltà incontrate nell'espletamento delle citate attività, a causa soprattutto della inadeguatezza degli stanziamenti destinati a finanziare le attività istituzionali, il che ha comportato sia necessità di spostamento di spesa in tale direzione, a svantaggio delle iniziative di miglioramento e selezione, sia notevoli ritardi nella concessione dell'erogazione dei contributi alle Associazioni provinciali allevatori.

b) Lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale dei vitelli.

L'attività in questione, secondo quanto previsto dal Piano, è proseguita mirando ad un duplice obiettivo: portare avanti la funzione generale di indirizzo e coordinamento delle azioni regionali, realizzare iniziative di largo interesse quali studi e ricerche sulle diverse cause che contribuiscono a determinare i fenomeni in esame, nonché organizzazione di corsi di formazione tecnico-scientifica per laureati in scienze agrarie e veterinarie, segnalati dalle regioni e destinati a fornire assistenza negli allevamenti bovini, suini ed ovini.

In tal senso a tutto il 1986 sono stati preparati n. 479 tecnici zootecnici e n. 546 tecnici veterinari di cui rispettivamente 289 e 262 stanno già operando presso le Associazioni provinciali e regionali allevatori.

Sempre in accordo con le linee di fondo indicate nel programma di coordinamento ipofecondità, previsto nello stralcio 1978 del Piano Agricolo nazionale (legge 984/77) e ribadito nel successivo Piano Agricolo Nazionale, si è provveduto nell'aprile 1987 a stipulare con l'Associazione italiana allevatori una VI convenzione per assicurare la prosecuzione della già menzionata organizzazione dei corsi di formazione tecnica, con un impegno per il 1987 di f 1.200.000.000.

Settore sviluppo della produzione agricola, zootecnica ed ittica

Secondo quanto previsto dal Reg. (CEE) 355/77 nel corso dell'anno 1986 è stato predisposto da questa Direzione ed approvato dalla CEE il programma specifico in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca in Italia per il periodo 1986 - 1988.

Nel settore degli interventi pubblici a favore di cooperative, enti e società per l'attuazione di progetti particolari e di iniziative di rilevanza nazionale rispondenti allo sviluppo della produzione agricola, zootecnica ed ittica si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di lire 4.970.000.000 ripartita al nord, centro e sud Italia per la costruzione di impianti interessanti lo sviluppo dell'acquacoltura e delle produzioni zootecniche.

Nel corso del primo semestre 1987 è stato predisposto da questa Direzione, nell'ambito del Reg. CEE 4028/86, un programma relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Settore sviluppo e miglioramento della produzione di materiale di moltiplicazione

Le linee di intervento portate avanti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel settore del materiale di moltiplicazione rappresentano un costante punto di riferimento per il miglioramento genetico e sanitario delle produzioni vegetali del paese.

Tali linee previste dalla legge 984/77 hanno trovato un primo momento di identificazione progettuale con l'approvazione (CIPAA - dicembre '80) del programma nazionale di coordinamento per la produzione del materiale di moltiplicazione cui hanno trovato ragioni di riferimento interventi mirati a livello nazionale e regionale.

Queste linee, nella loro essenzialità e con più organica visione, sono prefigurate nel piano agricolo nazionale 1986/90 (CIPAA - 1° agosto '85) da cui trae origine la legge pluriennale di spesa n. 752 del novembre 1986.

In particolare i programmi di potenziamento e miglioramento del materiale di moltiplicazione, in corso di attuazione, nel primo semestre 1987, riguardano:

SETTORE VITICOLTURA

- Programma di selezione clonale

Tale programma, iniziato nel 1984, ed affidato all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano coinvolge 21 unità operative ed ha lo scopo di produrre e mettere a disposizione della produzione selezioni clonali di varietà rispondenti alle richieste di mercato.

- Progetto per la realizzazione in Montelibretti (Roma) di una struttura di servizio di un campo catalogo nazionale delle varietà di viti

Lo stato di attuazione del progetto dopo la gara di appalto lavori tenutasi nell'aprile scorso, presenta l'affidamento dei lavori stessi a ditta vincitrice che darà inizio alle attività previste entro breve tempo.

- Servizio controllo vivai

Tale attività di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste è affidata all'I.S.V. di Conegliano ed è finalizzata al controllo ed alla certificazione del materiale di moltiplicazione viticolo che si svolge con carattere continuativo presso le ditte vivaistiche.

SETTORE FLORICOLO

E' in via di completamento il programma di conservazione del germoplasma e mantenimento in sanità dei cloni più diffusi nel campo delle piante floricole.

SETTORE AGRUMICOLO

Si è nella fase della realizzazione del programma di potenziamento dei campi di fonte primaria agrumicola nelle aziende dell'Istituto sperimentale di agrumicoltura di Acireale (Palazzelli e Fonticiani).

SETTORE FRUTTICLO

Continuano le attività relative alla realizzazione di un Centro nazionale per la produzione di materiale di moltiplicazione frutticolo virus-esente affidate per le rispettive parti di competenza agli Istituti sperimentali per la frutticoltura e per la patologia vegetale di Roma.

Il programma consente la produzione di materiale di moltiplicazione qualificato sotto i profili genetico e sanitario da porre a disposizione del vivaismo nazionale.

Settore valorizzazione prodotti agricoli e vini D.O.C.

Per quanto concerne le considerazioni sull'operatività delle leggi in oggetto si precisa che i contributi in esse previsti hanno consentito alla scrivente Divisione di prevedere una valida programmazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli, con particolare riguardo a quelli di origine vinica, a quelli lattiero-caseari ed a quelli di carattere zootecnico.

In particolare le due linee che si sono seguite riguardano rispettivamente le denominazioni di origine (per i vini, i formaggi ed altri prodotti) ed i marchi di qualità (per le carni).

E' stato possibile finanziare le Commissioni di degustazione per i V.Q.P.R.D. e le attività connesse, nonché contribuire in maniera considerevole alla attuazione delle iniziative poste in essere dall'Unioncamere per l'anno internazionale della vite e del vino.

Proseguendo nei riconoscimenti delle denominazioni di origine sia per i vini che per i formaggi, si è in parallelo sostenuta l'attività dei Consorzi di tutela che si sono impegnati in studi, ricerche di mercato ed azioni promozionali a difesa ed a salvaguardia dell'immagine dei prodotti.

In tale ottica anche altre Organizzazioni di categoria ed Enti vari hanno potuto usufruire dell'apporto finanziario di questo Ministero.

Particolare attenzione è stata data alla formazione di tecnici ed esperti.

Per quanto concerne i marchi di qualità sono stati previsti programmi ampi, funzionali e dettagliati per far conoscere sul mercato la reale portata ed il significato che il marchio contiene come indicazione dei prodotti qualitativamente validi e per assicurare alle Associazioni cui è stata affidata la gestione dei marchi stessi la piena operatività adeguando sotto il profilo tecnico-gestionale le proprie strutture.

Settore di attività, indagini, studi e ricerche

Per quanto riguarda la legge 984/77 gli interventi si sono estrinsecati nella gestione di programmi di ricerca attivati negli anni scorsi ed attualmente in via di definizione.

Il primo semestre dell'87, per questa legge, non ha comportato interventi propositivi di nuova ricerca, ma si è limitato a favorire una sollecita conclusione delle iniziative in corso e ad una valutazione delle indicazioni che i dati definitivi indicano per le ricerche portate a compimento.

Settore forestazione

Nel corso del 1986 le attività svolte hanno riguardato principalmente la lotta contro gli incendi boschivi, la difesa ambientale e la formazione dell'inventario forestale nazionale.

Per quanto riguarda in particolare gli interventi a carattere nazionale per la lotta contro gli incendi boschivi, si è proseguito nel rafforzamento degli strumenti e dei mezzi in dotazione al personale forestale per una migliore e più incisiva opera di prevenzione e di lotta.

Si è provveduto alla stipula della convenzione per la gestione logistica degli elicotteri BREDA-NARDI NH 500, all'acquisto di attrezzature antincendio in appoggio, alla realizzazione di un centro di avvistamento automatico del fuoco nel Parco Nazionale del Circeo.

Gli accreditamenti disposti a favore dei Capi dei Centri Operativi del servizio antincendi boschivo e dei Responsabili Regionali del Corpo Forestale dello Stato, hanno reso possibile lo svolgimento del servizio di prevenzione e di intervento sul fuoco.

Circa l'inventario forestale nazionale, conclusa la fase di rilievo in campagna, si è provveduto al controllo e alla elaborazione dei dati, in collaborazione con l'Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale di Trento. La pubblicazione dei primi risultati è avvenuta nel marzo 1987.

Settore irriguo

Per il settore bonifica ed irrigazione le disponibilità recate dalla legge 984/77 nonchè le disponibilità integrative di cui alla legge finanziaria 1985 risultano quasi interamente utilizzate.

li interventi relativi, spesso di rilevante impegno tecnico e finanziario - trattandosi di opere di accumulo di acqua irrigua e di opere primarie di adduzione - sono stati per la maggiore parte ultimati.

- Settore Cooperazione

Il settore della cooperazione agricola di rilevanza nazionale rientra nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 3, lettera c) della legge 27 dicembre 1977, n° 984 per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo indicati dal Piano Agricolo Nazionale.

Sulla base delle indicazioni dettate dal "Piano" sono stati formulati appositi programmi di interventi riguardanti le seguenti azioni:

- 1) concessione, a favore di cooperative e loro consorzi di contributi diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione nazionale o interregionale;
 - 2) concessione di contributi, a favore di cooperative e loro consorzi, per l'acquisizione e la realizzazione, l'ammodernamento e potenziamento di impianti ed attrezzature tecniche, ivi compresi i terreni di pertinenza e le scorte vive, aventi rilevanza nazionale, atti a promuovere la produzione integrata di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici;
 - 3) concessione di contributi per le attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale, specie per la formazione di quadri dirigenti di cooperative e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative;
 - 4) concessione, a favore di Consorzi Nazionali di cooperative e di cooperative agricole di rilevanza nazionale, di contributi sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione degli impianti ed alle anticipazioni ai soci conferenti.
- A) Acquisizione, realizzazione, ammodernamento e potenziamento di impianti collettivi di rilevanza nazionale

Nel quadro degli interventi proposti per l'acquisione e ristrutturazione di impianti di interesse nazionale di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, l'azione dello Stato per il potenziamento delle strutture cooperative è stata diretta ad assicurare l'accentramento della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, al fine di conseguire una più accentuata penetrazione sui mercati interni ed esterni, ove appare assai carente la organizzazione commerciale.

Nell'ambito di tali azioni sono state accordate priorità alla acquisizione di impianti - anche attraverso la cessione di aziende ed il rilevamento totale e di quote di maggioranza delle partecipazioni azionarie che assicurino la piena ed incondizionata disponibilità degli impianti medesimi per un congruo numero di anni - nonchè alla ristrutturazione di impianti preesistenti, pubblici o privati, specie se risultino inutilizzati o sottoutilizzati.

Gli stanziamenti disposti per gli interventi in parola - sia contributivi che creditizi - previsti dalle leggi 1° luglio 1977, n° 403 (art. 5, lettera a), 27 dicembre 1977, n° 984 (art. 3 lett. c) e 1° agosto 1981 n° 423 (art. 12), sono stati completamente utilizzati con l'approvazione di otto programmi - di cui lo ultimo approntato nell'agosto 1985 - con i quali sono state accolte n° 235 iniziative con previsione di investimenti per complessivi 1.059.836 milioni di lire.

Nel 1986 non è stato formulato alcun programma nello specifico settore, ma è proseguita in modo intenso l'operatività per quanto attiene alla istruttoria ai fini del formale impegno delle spese all'uopo autorizzate, nonchè per la conseguente liquidazione dei contributi assentiti, una volta accertata l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate. Si precisa che la realizzazione di tali opere - dalla programmazione alla liquidazione - richiede tempi tecnici che si aggirano sui 15 - 36 mesi.

Nel complesso si può affermare che per il settore in esame è stata conclusa l'istruttoria di due terzi delle iniziative approvate per cui sono stati emessi formali provvedimenti di impegno per circa il 55% dell'ammontare dei contributi concedibili, di cui il 74% già liquidati e pagati.

In particolare la situazione sopra evidenziata, sia per quanto concerne la concessione di contributi che la liquidazione e il pagamento degli stessi, ha migliorato rispettivamente del 15,8% e del 28% i risultati del precedente esercizio e ciò per effetto anche di un più attivo impegno dei beneficiari.

Si aggiunge, inoltre, che l'attività di detto settore proseguirà con gli stanziamenti recati dall'articolo 4, terzo comma, dalla legge 8 novembre 1986, n° 752

B) Attività dei consorzi nazionali e degli altri Organismi cooperativi di rilevanza nazionale che gestiscono impianti di valorizzazione di prodotti agricoli ed attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione agricola di interesse nazionale

Le predette attività di sostegno della gestione degli impianti cooperativi di valorizzazione dei prodotti agricoli e delle attività di promozione della cooperazione agricola di interesse nazionale si sono concretizzate nella:

- a) concessione di contributi sulle spese di gestione e di concorsi negli interessi sui prestiti di conduzione e di anticipazione ai soci conferenti;
- b) l'attuazione di organici programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri dirigenti e per le attività di natura pubblicistica;
- c) la promozione e costituzione di consorzi nazionali di cooperative, comprese le spese di avviamento e primo impianto;
- d) la creazione o acquisizione di strutture commerciali o di potenziamento dell'attività cooperativa.

Gli stanziamenti concessi per detti interventi per complessive lire 129.416 milioni sono stati utilizzati completamente con il rilascio di n° 325 lettere di affidamento a favore degli Organismi beneficiari.

A fronte di tali affidamenti i suddetti Organismi hanno già realizzato parte delle iniziative di cui ai punti b), c) e d) e stanno procedendo alle realizzazioni dei rimanenti interventi, trattandosi di programmi che richiedono tempi tecnici per essere realizzati.

Per la parte relativa alle attività di cui al punto a) i contributi sono stati in massima parte liquidati. Le quote residue si riferiscono principalmente ai contributi affidati con l'ultimo programma d'intervento per i quali si sta procedendo alle relative liquidazioni.

C) Acquisizione, ammodernamento, realizzazione e potenziamento di impianti di interesse nazionale di produzione integrata di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici

Le misure dirette a promuovere la produzione integrata di prodotti agricoli mediante l'acquisizione, lo ammodernamento la realizzazione ed il potenziamento di impianti ed attrezzature tecniche, ivi compresi i terreni di pertinenza e le scorte vive, hanno riguardato i settori della zootecnia, della acquacoltura e delle colture protette in serra nel comparto della ortofloro frutticoltura, avuto riguardo a taluni criteri fondamentali individuati:

- nella validità tecnico-economica delle opere progettate e nella produzione di positivi effetti che esse potranno produrre, in forma diretta o mediata, sui redditi di larghe fasce di produttori agricoli;
- nel quadro di realizzabilità delle iniziative e nella loro capacità di risolvere complessi problemi produttivi di generale interesse socio-economico;
- nell'accertata esistenza di settori o territori in situazione di particolare debolezza o in fase di profonda trasformazione o di avvio, al fine di rimuovere le difficoltà produttive esistenti superando, anche

- visioni puramente aziendalistiche;
- nella verifica delle caratteristiche delle iniziative che devono essere improntate a concezioni e dimensioni tali da rivestire un importante ruolo economico e di qualificazione dello sviluppo della base produttiva agricola;
 - nella generale esistenza di sufficienti requisiti di efficienza produttiva e di valide prospettive economiche, congiunti ad opportuni criteri di economicità.

Con la disponibilità finanziaria accordata sono state finanziate n° 31 iniziative che ha comportato l'intera utilizzazione del contributo disponibile.

A fronte degli affidamenti concessi gli Organismi beneficiari hanno già proceduto alla acquisizione e alla realizzazione di parte degli impianti per i quali sono stati effettuati i relativi pagamenti.

Il pagamento dei contributi relativo alle altre iniziative sarà effettuato non appena gli Organismi beneficiari avranno realizzato le iniziative medesime, considerati i tempi tecnici occorrenti per la loro definizione.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N° 674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli

Si ricorda che la legge ha lo scopo di integrare il regolamento CEE n° 1360/78, concernente le associazioni dei produttori agricoli e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

All'art. 9 prevede contributi per la costituzione di unioni di produttori agricoli a all'art. 10 contributi da erogarsi alle predette unioni per favorire interventi sul mercato.

Le suddette iniziative non hanno trovato pratica attuazione in quanto alla data del 31 dicembre 1986 i soggetti destinatari (unioni nazionali) non avevano ancora maturato l'anzianità necessaria per fruire dei suddetti finanziamenti.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza

Sono stati interamente impegnati i fondi di cui alla citata legge ed è in via di ultimazione il programma degli interventi relativi.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 849

Norme per il completamento del programma delle
opere di difesa dei comprensori agricoli retro
stanti il litorale ferrarese

Sono stati disposti gli impegni delle di
sponibilità della legge.

Il programma degli interventi non risulta
ancora interamente attuato a causa delle ini=
ziali difficoltà di determinazione del medesi=
mo di intesa con la Regione e gli Enti locali
interessati.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99

Interventi in materia di opere pubbliche

Il programma di interventi della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/1982, è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per Regioni.

Esso risulta impegnato ed avviato operativamente per l'importo complessivo di L. i. r. e L. 37.941.000.000 pari al 76% circa dell'importo di L. 50 miliardi stanziati nel biennio 1985-1986.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N° 41

Legge finanziaria 1986

L'art. 12 della predetta legge dispone finanziamenti per l'attuazione delle seguenti iniziative:

- 1) Il IV comma prevede la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore di cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.
 - 2) Il V comma proroga la disposizione recata dall'articolo 18 - VII comma della legge 22 dicembre 1984 n° 887 (concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi nella misura di 3,5 punti percentuali, relativamente alle rate che scadono nell'anno 1985 sui mutui di miglioramento fondiario erogati, tra il 1° gennaio 1981 e il 31 dicembre 1984 dagli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento) per le rate dei mutui di miglioramento fondiario scadenti negli anni 1986, 1987 e 1988 e fissa il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura di 6 punti percentuali.
- Per le iniziative di cui al punto 1 è stato redatto un programma di intervento con un formale provvedimento dell'Amministrazione, a seguito del quale nell'ottobre 1986 sono stati comunicati gli affidamenti che hanno assorbito l'intero stanziamento. Nei primi mesi del 1987 si è quindi dato corso ai primi pagamenti con decreti di concessione e liquidazione e relativi ordinativi di pagamento.
 - Per le iniziative di cui al punto 2 trattandosi di agevolazioni relative alle rate scadute nell'anno 1986, si sono dovute attendere le richieste di liquidazione da parte degli Istituti di Credito, per dar corso ai pagamenti che proseguiranno per tutto l'anno corrente.
- Si fá presente, infine, che per le iniziative di cui

ai punti 1 e 2 risulta impegnata alla data del 31 di
cembre 1986, la quota da destinare a favore degli in
terventi da effettuare nei territori indicati all'ar
ticolo 1 del T.U. approvato con D.P.R. 218/1978.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.-

Il Piano Agricolo Nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA) il 1° agosto 1985, ha come caratteristica intrinseca quella di essere un piano flessibile e scorrevole.

Le regole di aggiornamento di detto Piano sono state espressamente fissate dalla legge in oggetto, che costituisce la più importante delle determinazioni legislative originate dal Piano Agricolo Nazionale.

E' da evidenziare come, pur avendo avuto la disponibilità dei fondi previsti, per il 1986, dalla citata legge soltanto nel mese di febbraio 1987 si è provveduto alla data odierna ad approvare e finanziare programmi di ricerca nei vari settori e discipline.

In particolare:

- per il settore ricerca e sperimentazione agraria la legge 752 indica interventi rivolti ad un generale miglioramento qualitativo delle produzioni e ad un loro orientamento in sintonia con le esigenze e le indicazioni del mercato, il tutto nel rispetto dell'ambiente e della sua tutela. E' stato quindi operato in tale logica usando prevalentemente, come nel passato, il "programma di ricerca finalizzato" come strumento efficace che ha comportato il coinvolgimento di numerosissime istituzioni di ricerca, pubbliche e private, ed ha consentito di attivare e rilanciare il potenziale tecnico-scientifico degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria posti come capofila nei vari programmi;
- la valorizzazione dei risultati conseguenti la ricerca e la sperimentazione agraria, in riferimento a nuove tecnologie di produzione compatibili con salvaguardia dell'ambiente;
- lo sviluppo dell'informazione in agricoltura e il potenziamento del sistema agricolo nazionale. Nel corso del 1987 sono stati avviati i primi atti esecutivi che prevedono; l'au

tomazione dell'Ispettorato della repressione delle frodi; il dimensionamento, l'attivazione e la conduzione del sistema centrale di elaborazione, l'acquisizione, l'attrezzatura, la conduzione e la manutenzione dei locali del Sistema;

- per gli interventi per il completamento e adeguamento funzionale di impianti di provvista, adduzione e distribuzione dell'acqua ai fini di irrigazione, nonché delle opere connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica sono stati autorizzati, per il 1986, 100 miliardi e sono stati disposti impegni per un ammontare di 85 miliardi.

Si precisa, comunque, che nessuna erogazione di spesa è stata operata non essendo ancora stata attribuita la disponibilità di cassa per i fondi dell'anno 1986. Disponibilità che si avrà non appena approvato il 1° provvedimento legislativo di "Assestamento" al bilancio dello Stato.

Si prevede, pertanto, che nel secondo semestre del corrente anno vi sarà una discreta utilizzazione dei fondi sia del 1986 nonché della quota spettante nel corrente esercizio finanziario che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa di questa Amministrazione, con decreto del Ministro del Tesoro, alla fine del mese di Luglio.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

COMMERCIO

Legge 10 ottobre 1975, n. 517

INDUSTRIA

Legge 13 febbraio 1952 n. 50
Legge 30 luglio 1959, n. 623
Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Legge 1 dicembre 1971, n. 1101
Legge 8 agosto 1972, n. 464
D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902
Legge 12 agosto 1977, n. 675
Legge 17 febbraio 1982, n. 46
Legge 6 ottobre 1982, n. 752
Legge 19 dicembre 1983, n. 696
Legge 31 maggio 1984, n. 193
Legge 19 novembre 1984, n. 798
Legge 13 maggio 1985, n. 198
Legge 24 dicembre 1985, n. 808
Legge 26 gennaio 1986, n. 26

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 10.10.1975, N. 517

CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO

L'applicazione della legge 10 ottobre 1975, N. 517, che fino al 1980 ha avuto grosse difficoltà di funzionamento, prosegue attivamente e con risultati di rilievo, come si può rilevare dalla seguente tabella:

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	Totale 1975-1986
Numero domande pervenute	228	1.736	2.250	2.100	3.750	4.710	6.500	28.800
Numero domande approvate	319	436	1.563	2.457	3.220	4.076	5.000	19.886
Imp. compl. finanz. app. (miliardi)	14	36	150	326	535	767	896	2.896
Imp. compl. contr. app. (miliardi)	6	23	74	162	255	315	310	1.222

Lo stanziamento complessivamente disposto ammonta a 2391 miliardi, compresi i 300 miliardi in dieci anni assegnati con la legge finanziaria 1987.

A tutto il 1986 il Comitato interministeriale di gestione ha utilizzato, per la concessione di contributi, 1222 miliardi a fronte di investimenti per oltre 4.000 miliardi di lire.

Nel solo 1986 sono state presentate 6500 domande di contributo, con un incremento rispetto al 1985 del 33 per cento.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le operazioni di finanziamento complessivamente accolte sono 19.886.

Nel corso del 1986 sono state presentate 858 domande per operazioni di leasing agevolato, quasi il triplo rispetto al 1985. Dal 1987 si raggiunge il totale di 1490 domande pervenute con una incidenza di circa il 6 per cento sul totale delle operazioni di agevolazione.

Il risultato è significativo tenendo conto che effettiva operatività a questo tipo di intervento (contributo in conto canoni) è stata data a partire dal 1982.

I limiti massimi dei finanziamenti sono stati recentemente raddoppiati con D.L. 26.1.87, n. 9, convertito con modificazioni, in legge 27.3.87, n. 121: 4 miliardi per i soggetti del commercio associato di cui all'articolo 1, paragrafo 1) e 2) della legge n. 517/1975 e 2 miliardi per le piccole e medie imprese commerciali (aventi un numero di dipendenti inferiore a 300).

Per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, i limiti di finanziamento sono stati elevati a 40 miliardi, mentre è stato elevato a 20 miliardi il limite massimo di finanziamento agevolato per le società promotrici di centri commerciali al dettaglio.

Il limite minimo di finanziamento è fissato in 60 milioni.

La legge n. 887/1982 ha riservato, 50 miliardi dello stanziamento, ripartiti nella misura di 5 miliardi all'anno per dieci anni, alla concessione di contributi alle cooperative ed ai consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, che hanno per scopo sociale la prestazione di garanzie per facilitare la concessione di crediti ai soci.

Detti contributi sono concessi nella misura dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte di detti consorzi.

Nella tabella seguente vengono riportati alcuni sintetici dati:

	1982	1983	1984	1985	
Numero domande pervenute	70	77	83	94	100
Numero domande approvate	60	68	75	85	42
Numero domande respinte	10	9	6	9	

* Le restanti domande relative al 1986 sono ancora in fase istruttoria

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va rilevato, inoltre, che la legge finanziaria 1986, articolo 11, per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzino mercati agro-alimentari all'ingrosso, prevede la concessione di contributi, sia in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi, che in conto interessi su finanziamenti pari al 40 per cento o al 35 per cento degli investimenti, a seconda se riguardanti iniziative nel centro-nord o nel Mezzogiorno.

A tale scopo è stato disposto uno stanziamento complessivo di 950 miliardi così ripartito: 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonché 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e 30 miliardi annui dal 1988 al 1997, per dette somme sono stati istituiti rispettivamente, i capitoli di bilancio n. 8043 e n. 8044.

La prevista delibera CIPE di attuazione di tale norma è stata adottata il 14.10.1986.

Nei primi mesi del 1987 sono cominciate a pervenire le prime domande di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.

Contemporaneamente la legge n. 64/86 - disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - all'articolo 9 - comma 22° - prevede l'estensione delle agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78 ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali, facendo gravare i relativi oneri finanziari sul fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517/77.

Da ultimo si segnala l'emanazione del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, che autorizza, tra l'altro, la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale, a valere sul fondo della L. 517/75, per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciali da almeno 10 anni.

Tali agevolazioni sono state estese, con la legge 27.3.1987, n. 121, che ha convertito il citato D.L. 9/87, agli alberghi non di lusso e alle agenzie di viaggio. Lo stesso D.L. 9/87 prevede anche contributi in conto capitale (40% prezzo di acquisto) ad imprese commerciali per l'acquisto di strumenti per pesare.

I relativi decreti di attuazione sono stati emanati.

LEGGE 13 FEBBRAIO 1952, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.

Provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità.

La legge prevede, per la parte di competenza del Ministero Industria, la concessione di un contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e commerciali colpite da pubbliche calamità, che abbiano subito un danno non superiore a L. 4 Milioni, nella misura massima di Lire 800.000 e comunque non superiore al 90% del danno accertato.

La procedura amministrativa per l'ottenimento del contributo è la seguente: in seguito alla declaratoria di pubblica calamità, effettuata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli interessati presentano, entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detto decreto, la domanda di contributo al Prefetto della Provincia interessata.

Un'apposita Commissione Provinciale tecnica accerta il danno subito dall'impresa che ha richiesto la concessione del contributo; successivamente viene emanato il decreto prefettizio per la determinazione dell'entità del contributo da corrispondere all'impresa stessa.

Su richiesta del Prefetto vengono erogati dal Ministero Industria i relativi contributi mediante ordini di accreditamento commutabili in contabilità speciale.

Data la complessità della procedura non è possibile individuare un tempo medio per la sua attuazione.

Le autorizzazioni di spesa previste dalla normativa fino all'anno 1980, hanno trovato collocazione nel capitolo n.7053.

Si tratta di autorizzazioni di spesa che si esauriscono in un solo stanziamento sul quale, ovviamente, gli impegni potranno essere assunti nel termine dei tre anni previsti dalle norme della contabilità di Stato.

Si fa rilevare, infine, che la legge n. 50/1952 e le altre norme che ad essa si richiamano, prevedono anche la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a valere sui fondi appositamente assegnati nel bilancio del Ministero del Tesoro e gestiti da quest'ultimo.

LEGGE 30 LUGLIO 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Incentivi a favore delle medie e piccole industrie.

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di Lire 3.190.250.000. per il periodo 1960-1993 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'art. 15 della legge 2/5/1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9/11/1976, n. 902. Al momento dell'abrogazione non risultavano impegnate le ultime autorizzazioni di spesa concesse con le più recenti norme di rifinanziamento della legge n. 623; questi fondi vengono versati di anno in anno al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" nella proporzione del 35% per il Centro Nord e del 65% per il Mezzogiorno. Tali operazioni vengono effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione di competenza dei vari esercizi finanziari.

La procedura relativa alla concessione dei contributi previsti dalla norma in esame è la seguente: l'operatore economico presentava le proprie istanze ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmetteva le domande stesse al Ministero Industria, corredate da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento richiesto da parte dei propri Organi decisionali.

Presso il Ministero si provvedeva al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre la operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale. Successivamente veniva emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.

Le variazioni delle operazioni approvate che possono intervenire nel corso della durata del mutuo sono attualmente

sottoposte, dopo l'abrogazione della legge in questione, al parere del Comitato Interministeriale previsto dall'art.9 del D.P.R. 9/11/1976, n.902, che ha sostituito il precedente Comitato Interministeriale della legge n. 623/1959.

Sulla base del provvedimento dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti, più sopra citato, l'Istituto di credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.

Detto contratto è, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo.

In merito a quest'ultimo atto c'è da osservare che sorgono dei problemi circa le somme da impegnare a causa del periodo di preammortamento, durante il quale il Ministero è tenuto a corrispondere il contributo sugli interessi in base alle somme via via prelevate dall'operatore economico. Tale situazione di incertezza, ovviamente, viene meno per il periodo di ammortamento del mutuo, durante il quale il rimborso delle rate, e quindi la contemporanea corresponsione del contributo statale, avviene per quote costanti.

La predetta situazione ha sul piano contabile la conseguenza di non poter utilizzare in modo soddisfacente i limiti di spesa autorizzati dalle varie norme. Infatti, mentre i predetti limiti sono costanti per tutto il periodo di assistenza dei finanziamenti (preammortamento e ammortamento) le quote da erogare durante il preammortamento sono più elevate di quelle da erogare durante l'ammortamento. Ciò comporta che i limiti di spesa non possono essere utilizzati pienamente, in quanto alle somme da erogare nel preammortamento fa seguito una corrispondente inferiore erogazione relativa all'ammortamento.

Ovviamente, le fasce dei limiti di spesa non utilizzate possono difficilmente essere reimpiegate.

Sulla legge n. 623, sono state approvate circa 48.010 domande. Il contratto di mutuo è stato stipulato per n. 47.250 domande: di queste circa 42.500 possono considerarsi definite in quanto si è estinto il mutuo concesso con l'avvenuto rimborso da parte delle Aziende mutuatrici dell'ultima rata di ammortamento e con la conseguente avvenuta liquidazione da parte dell'Amministrazione di tutte le rate del contributo sta

tale dovuto.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti, l'attuazione della prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di otto mesi dalla presentazione al Ministero della do manda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di ammissione al contributo. Per la fase de la liquidazione del contributo, vicerversa, non è possibile sta bilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attua zione, stantè l'interdipendenza di tale fase con la stipula del contratto di mutuo alla quale non sempre gli Istituti di credito pervengono con la necessaria celerità.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N.1457 e successive integrazioni e modificazioni di cui alla legge 31 maggio 1964 ,N.357.

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

La legge 1457/1963 prevede la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi in favore sia delle imprese danneggiate dalla catastrofe sia di quelle che intendono insediarsi nelle aree dei Consorzi di industrializzazione di Belluno e Pordenone.

Per quanto riguarda le infrastrutture delle predette aree i fondi destinati alla loro realizzazione sono stati da tempo assegnati al Consorzio di Pordenone e alla Regione Veneto in conformità alle disposizioni del D.P.R. 616/1977.

Contributi in conto interessi

I contributi in conto interessi sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli 7041 , se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, e 7042 , se diretti alle nuove imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla stessa catastrofe.

I contributi hanno una durata massima di quindici anni tra utilizzo e ammortamento.

a) Contributi alle imprese danneggiate (capitolo 7041).

I finanziamenti autorizzati sono ormai in fase di ammortamento e i relativi contributi vengono corrisposti agli Istituti di credito alle scadenze previste.

Le autorizzazioni di spesa previste ammontano a L. 57.675 milioni per il periodo 1963-1991.

b) Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7042)

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e di Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il consorzio, dopo aver deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente comitato interministeriale sulla base del quale viene emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e determinata, per differenza rispetto alla spesa complessiva di investimento, la quota parte di spesa assistibile da finanziamento agevolato. Ai fini dell'ottenimento di quest'ultimo, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con un istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la propria proposta allo scrivente, che l'approva, riconoscendola legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto, da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi relativi ai predetti finanziamenti sono corrisposti da questo Ministero agli Istituti di credito che hanno erogato i mutui secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Le autorizzazioni di spesa previste ammontano a Lire 49.875 milioni per il periodo 1964-1990.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli di spesa 7043, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe, e 7045, se diretti alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione.

Le autorizzazioni di spesa a carico del capitolo 7043 ammontano a L. 22.105 milioni per il periodo 1963-1977, quelle a carico del capitolo 7045 ammontano a L. 11.120 milioni per il periodo 1964 - 1976.

- a) Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe (capitolo 7043).

La gestione dei contributi in favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe è da considerare praticamente conclusa.

- b) Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7045).

La domanda di insediamento, debitamente documentata, va presentata al Consorzio di Belluno e Pordenone, il quale esprime in merito il proprio parere; tutta la documentazione, viene quindi trasmessa a questo Ministero per il parere del competente comitato interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributo negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene erogato secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale.

Per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate si fa presente che circa 500 di esse hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge in esame, mentre per quelle che si sono insediate nelle aree di industrializzazione più di 70, finora, hanno usufruito delle agevolazioni di legge.

Si fa rilevare inoltre che mentre la erogazione dei contributi in conto capitale può essere giudicata soddisfacente, l'erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

Si rappresenta infine che con legge 10 maggio 1983, n.190, concernente ulteriori interventi in favore delle zone

colpite dalla catastrofe del Vajont, lo stanziamento già previsto per contributi in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei Consorzi (cap.7045), è stato complessivamente aumentato di L. 9.000 milioni per gli anni finanziari dal 1983 al 1987 e lo stanziamento già previsto per contributi in conto interessi alle imprese che si insediano nelle aree dei Consorzi (cap.7042) è stato aumentato mediante autorizzazione di limiti di impegno decennali di lire 1300 milioni per l'anno 1983 e di lire 2.150 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

LEGGE 1° DIC. 1971 N. 1.101 e successive integrazioni dispo_{ste} con leggi 7/6/1975, n. 228 e 24/5/1976, n. 350.

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessile.

La legge 1.101/1971 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alle imprese tessili e alle imprese non tessili operanti o che si insediano in zone tessili per l'attuazione di programmi di investimento.

La legge in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 281 miliardi per il periodo 1972 -1989 (capitolo di bilancio 7542).

La legge n. 1.101 è stata abrogata dall'art.17 della legge 12/8/1977, n.675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge in questione l'operatore economico doveva presentare la domanda direttamente al Ministero Industria, il quale provvedeva ad istruire la relativa pratica ed a sottoporre la richiesta al competente Comitato interministeriale.

Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo veniva emanato il decreto di approvazione dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale presentati, con la conseguente ammissione al beneficio dei contributi richiesti.

Sulla scorta di questo provvedimento l'operatore prende contatti con un Istituto di credito per l'ottenimento della delibera della concessione del finanziamento agevolato e la successiva stipula del relativo contratto.

Questo contratto viene inviato al Ministero Industria per l'assunzione dei relativi impegni definitivi e per la liquidazione dei contributi statali da corrispondere annualmente alle imprese ammesse per tutta la durata del mutuo.

Le variazioni relative ai piani approvati, che possono

intervenire durante l'esecuzione degli investimenti o nel corso della durata del mutuo, sono sottoposte attualmente al parere del Comitato Tecnico previsto dall'art. 4 della legge 12/8/1977, n. 675 che ha sostituito, ai fini dell'applicazione della legge n. 1.101, il precedente Comitato interministeriale.

Sulla legge n. 1.101 sono state approvate circa 900 domande; per circa 880 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti sono stati finora stipulati per circa 750 operazioni.

L'applicazione della norma in esame comporta oltre ai riflessi sul piano contabile, già trattati riguardo all'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, un ulteriore elemento di incertezza costituito dalla possibilità che un operatore economico autorizzato per un finanziamento agevolato non trovi, poi, l'Istituto di credito disposto a concedere il finanziamento, o quanto meno a concederlo nella misura autorizzata.

In tale situazione il Ministero si trova con delle previsioni di spesa che non sa quando ed in quale misura si realizzeranno, con conseguente impossibilità di orientarsi in merito alle somme residue disponibili per altre operazioni di finanziamento.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio, dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti la prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di 6 mesi dalla presentazione della domanda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di approvazione dei piani di ristrutturazione.

Per la fase della liquidazione del contributo, viceversa, non è possibile stabilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attuazione, stante la interdipendenza temporale di tale fase con la delibera della concessione del finanziamento da parte di un Istituto di credito e soprattutto con la stipula del relativo contratto di mutuo, per la quale la norma in esame non impone una scadenza.

LEGGE 8 AGOSTO 1972, N.464 - ART. 9 e successive integrazioni disposte con legge 7/6/1975, n.230 e con decreto legge 30 aprile 1976, n.256, convertito in legge 24/5/1976, n. 350.

Provvidenze agli imprenditori per la ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

L'art.9 della legge 464/1972 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alle imprese in crisi con personale in Cassa Integrazione Guadagni per l'attuazione di programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale.

La norma in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 813 miliardi per il periodo 1972-1992 (capitolo di bilancio 7543).

L'art.9 della legge n. 464 è stato abrogato dall'art. 17 della legge 12/8/1977, n.675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Ai sensi di detta legge sono state approvate circa 300 domande; per circa 290 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti risultano finora stipulati per circa 265 operazioni.

La procedura per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla norma in esame è identica a quelle già indicate per l'applicazione della legge 1°/12/1971, n. 1.101. Così dicasi per gli elementi di incertezza ai fini delle previsioni di spesa e per il normale tempo tecnico di attuazione delle varie fasi dell'iter procedurale. Si rinvia, pertanto, a quanto esposto per l'applicazione della legge 1°/12/1971, n.1.101.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. 902/1976 prevede la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese per l'attuazione di programmi di investimenti per l'ammodernamento degli impianti, ovvero, nelle aree sottosviluppate, per il loro ampliamento.

Il Ministero dell'Industria ha competenza per i territori dell'Italia Centrale e Settentrionale.

La norma in questione prevede autorizzazioni di spesa per L. 1.120 miliardi per il periodo 1976-1988.

Le predette autorizzazioni sono state ridotte complessivamente di L. 200 miliardi, di cui:

- L. 25 miliardi dall'art. 3 della legge 31.3.1982, n. 119 in c/ esercizio 1982;
- L. 35 miliardi dall'art. 10 della legge finanziaria n. 130/1983 in c/esercizio 1983;
- L. 55 miliardi dall'art. 35 della legge finanziaria numero 730/1983 in c/esercizio 1984;
- L. 85 miliardi dall'art. 3 del D.L. 9.4.1984, n. 62 convertito con modificazioni nella legge 8.6.1984, n. 212, di cui L. 35 miliardi in c/ esercizio 1984 e 50 miliardi in c/esercizio 1985.

Le autorizzazioni di spesa destinate agli interventi previsti dal D.P.R. 902 trovano collocazione nel capitolo 7545 del bilancio del Ministero dell'Industria. A tale capitolo sono destinate, inoltre, nella misura del 35% le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. 902/76, sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30.7.1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dette somme sono state determinate a tutto il 31.12.1985 in L. 279,92 miliardi.

L'art. 6 della legge 28.9.1985, n. 710, recante interventi in favore della produzione industriale, ha incrementato le au

torizzazioni di spesa da iscrivere nel già citato capitolo 7545 di L. 40 miliardi all'anno, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

Complessivamente, gli stanziamenti da destinare agli interventi di cui al DPR 902/1976, risultano quindi in Lire 1.599,2 miliardi (1.120-200 + 297,92 + 400).

Le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio: Contabilità aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con la intestazione: "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale".

La procedura relativa all'applicazione del DPR 902/1976 è identica a quella illustrata per legge n. 623 del 30 luglio 1959, che di seguito di riassume:

- l'operatore economico presenta la propria istanza ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmette la domanda stessa al Ministero Industria, corredata da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento da parte dei propri organi decisionali.
- Presso il Ministero si provvede al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre l'operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale previsto dall'art. 9 del D.P.R. 902/76.
- In conseguenza del parere favorevole espresso dal Comitato, viene emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.
- Sulla base di detto provvedimento l'Istituto di Credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.
- Detto contratto insieme alla documentazione contabile viene, quindi, trasmesso al Ministero; ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo sulla base del quale vengono corrisposti alle Aziende semestralmente (alla scadenza 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno) i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo che non può essere superiore a 10 anni.

Il D.P.R. 902/1976 è entrato in attuazione nel luglio 1978 e da tale data il relativo Comitato si è periodicamente riunito per l'esame delle numerose domande pervenute al Ministero: circa 8.600.

Al 31.12.1986 il Comitato ha approvato n. 6.225 domande per impegni globali previsti di 1.349 miliardi e interessanti una occupazione totale di numero 600.000 addetti.

Alla stessa data del 31.12.1986, a seguito di presentazione dei contratti da parte delle aziende beneficiarie dei contributi, sono stati disposti circa n. 5.485 decreti di impegno definitivo e quindi sono stati erogati L. 341,14 miliardi per contributi afferenti il periodo di utilizzo, di preammortamento ovvero le semestralità già maturate.

E' da aggiungere che l'art. 5 della legge 24.12.1979, n. 650 contempla l'estensione dei benefici previsti dal DPR 9.11.1976, n. 902 alle iniziative destinate "esclusivamente" o "prevalentemente" all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali posti in essere da Ditte industriali, artigiane o consortili. Rientrano, ovviamente, nella competenza di questo Ministero le iniziative localizzate nelle zone dell'Italia Centro-Settentrionale non incluse nei territori meridionali di cui all'art. 1 del T.U. 6.3.1978 numero 218.

Giova, infine ricordare che i limiti dimensionali del capitale investito, dell'investimento globale e conseguentemente dei finanziamenti agevolabili così come modificati dall'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 convertito in legge 2 ottobre 1981, n. 544 - sono stati ulteriormente maggiorati del 50 per cento dalla legge 28 novembre 1985, n. 710, che ha pure ampliato la sfera dei soggetti beneficiari agli artigiani che effettuino investimenti non inferiori a L. 500 milioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 maggio 1984, numero 193, le imprese ubicate nelle aree individuate con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 10.5.1985 sono ammissibili agli interventi di cui all'art. 5 del D.P.R. 902/1976 (previsti per le aree insufficientemente sviluppate del Centro Nord).

Le procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla norma in questione richiedono un tempo abbastanza breve dal momento della presentazione della domanda al Ministero Industria. In linea generale si può dire che la attuazione della fase della concessione del contributo si svolge in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contribu

to semprechè gli Istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'invio della documentazione contabile al Ministero.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

L'art. 3 della legge n.675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31/12/1982 con il D.L.30/9/81 n.545 ed è stato portato alla chiusura del periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla stessa legge 675/1977 con la legge finanziaria 26 aprile 1983, n.130.

Detto "Fondo" , è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla legge in questione articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici (articolo 2 della legge n.675/1977).

Ai fini della legge in esame si intendono:

- per progetti di ristrutturazione: i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti, eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici anche modificandone la ubicazione, nell'ambito dell'occupazione aziendale preesistente;
- per progetti di riconversione: sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti, sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree sufficientemente sviluppate del Centro-Nord (di cui all'art.8 del D.P.R. 902/1976) mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori meridionali.

Per usufruire dei benefici di cui alle lettere a) - b) dell'articolo 4/675 l'impresa deve presentare la richiesta in triplice copia ad un Istituto di Credito.

Nel caso in cui invece richieda la sola agevolazione prevista al punto c) (contributo sull'emissione di obbligazioni) la domanda va presentata direttamente al Minindustria.

Se tale agevolazione è richiesta insieme con le agevolazioni di cui ai punti a) e b) la domanda va presentata allo Istituto.

Per i contributi previsti alla lettera e) la domanda va presentata al Ministero dell'Industria.

Per i progetti di investimenti superiori a 30 miliardi l'Istituto deve trasmettere i risultati dell'istruttoria anche alla Regione, che entro 40 giorni può esprimere il proprio parere al CIPI con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale;

L'Istituto, dopo aver completato l'istruttoria e dopo aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i mezzi propri, entro il termine di 4 mesi, trasmette al CIPI, tramite il Minindustria, la domanda di concessione delle agevolazioni.

Trimestralmente gli Istituti sono tenuti a comunicare al Minindustria l'elenco e l'importo delle domande non accolte.

Il Minindustria può richiedere la copia di tali domande al Ministero del Lavoro che deve accertare le esigenze di formazione della manodopera necessaria.

Il CIPI delibera la concessione delle agevolazioni su proposta del Comitato tecnico 675 (art.4 - comma 5°) e il Minindustria comunica all'Istituto e all'impresa la delibera stessa adottando i provvedimenti di concessione.

L'Istituto dopo aver ricevuto la comunicazione di cui sopra stipula con l'impresa il contratto di mutuo di cui alla lettera a) e b) articolo 4/675 e ne invia copia autentica al Minindustria.

Pervenuto al Ministero il contratto di mutuo e la relativa documentazione contabile, si procede alla emanazione del provvedimento di impegno definitivo sulla base del quale verranno corrisposti annualmente i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo stesso.

Le agevolazioni finanziarie concedibili alle imprese sono le seguenti: mutui agevolati, contributi in conto interessi sia per i finanziamenti bancari che per emissioni di obbligazioni, contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, contributi negli oneri derivanti dai versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile, contributi per oneri derivanti dalla riqualificazione del personale, contributi in conto canoni nelle operazioni di leasing, contributi in conto capitale per progetti di nuovi impianti realizzati nel Mezzogiorno, contributi alle imprese artigiane in conto canoni nelle operazioni di leasing.

Le autorizzazioni di spesa della norma in esame trovano collocazione nel capitolo 7546 di bilancio.

Una quota non inferiore al 40% delle disponibilità del "Fondo" è riservata annualmente ai territori meridionali.

Ammontare disponibilità:

1 - L'art. 29 della legge 12/8/1977 n.675 ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e conversione industriale" l'ammontare di n.4565 miliardi così ripartiti:

lettera a) = 2.180 miliardi

lettera b) = 2.385 miliardi

2 - Con delibera del 27.3.1980 il CIPI ha indicato, tra l'altro, per ciascuna voce di spesa l'attribuzione agli stanziamenti di cui alle lettere precisate al punto 1).

Nella stessa sede ha individuato altri interventi di varia natura oggi quantificabili in circa 701 miliardi da imputare alla lettera a), di cui:

100 mld. = fondo manodopera, art.4, 2° comma legge 675/77

60 mld. = fondo centrale garanzia, art.20, legge 675/77

420 mld. = stima IVA, art. 18, legge 675/77

116 mld. = mobilità manodopera, art.28, legge 675/77

5 mld. = spese funzionamento, art. 16, legge 675/77

3 - L'art.3 del D.L. 31/7/1981, così come risulta modificato

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla legge di conversione n. 544 del 2.10.1981, ha di spostato l'utilizzo, a valere sulle disponibilità del "Fondo ex legge 675/1977", in favore di diversi interventi per un ammontare globale di 820 miliardi e precisamente:

460 miliardi sulla lettera a)

360 miliardi sulla lettera b)

- 4) - L'art.18 della legge finanziaria 26 aprile 1983, n.130, per consentire il completamento degli interventi del Fondo, relativamente alle domande presentate entro il 31.12.1982 ha autorizzato, in aggiunta a quelle già pre viste dal già citato articolo 29 della legge 675/77, le seguenti spese così ripartite:

lettera a) = L. 1.800 miliardi

lettera b) = L. 3.500 miliardi

- 5) - La legge 31/5/1984, n.193, concernente interventi in fa vore del settore siderurgico, ha posto a carico del ca pitolo 7546 le seguenti somme:

- L. 300 miliardi in conto esercizio 1984

- L. 200 miliardi in conto esercizio 1985

intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art.29, punto I

	es. 1984	es. 1985	TOTALE
lett.a) L.	200 miliardi	L. 150 miliardi	350
lett.b) L.	100 miliardi	L. 50 miliardi	150

- 6) - Il decreto legge 21 febbraio 1985, n.23 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1985, n.143, all'ar ticolo 7, per gli interventi di cui alla citata legge 193/1984, ha previsto l'importo di L. 150 miliardi, da porre a carico del capitolo 7546 riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29, punto I, art. b.

- 7) - La legge 13 maggio 1985, n.198, a copertura dell'onere derivante dagli interventi previsti in favore delle im-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prese danneggiate dalle avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 ha previsto la somma di L. 150 miliardi (30 miliardi per ciascun anno dal 1985 al 1989) da porre a carico del capitolo 7546 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29 punto I, lett. b).

- 8) - La legge 30 luglio 1985, n. 387, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 1985, n. 215 ha ridotto l'autorizzazione di spesa di cui alla lett. b) dell'articolo 29 della legge n. 675/1977, di L. 75 miliardi a copertura delle spese previste per il settore siderurgico dal già citato art. 4 della legge n. 193/1984.
- 9) - La legge 28 novembre 1985, n. 710, all'articolo 7, ha destinato agli interventi in favore delle piccole e medie imprese di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 696 Lire 200 miliardi, incrementando di pari importo il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica e riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. B) dell'articolo 29/675.
- 10) - Il D.L. 6.2.1986 n. 20, convertito nella legge 2.4.1986, n. 88, ha posto a carico del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" l'onere di L. 75 miliardi derivante dall'incremento previsto in favore del "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici", per le finalità di cui agli artt. 2 e 4 dello stesso D.L. n. 20/86.
- 11) - L'art. 6 della legge 6.2.1987 n. 19, di conversione del D.L. 9.12.1986, n. 835, prevede a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale l'onere di L. 80 miliardi, derivante dall'incremento previsto a favore del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici, per le finalità di cui al medesimo art. 6.
- 12) - La legge 24.1.1986 n. 7 ha riservato per gli interventi a favore dei progetti di riconversione delle industrie produttrici di composti di fosforo, l'importo di L. 20 miliardi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29, punto I, lett. b) della legge 675/77.

13) - La legge 21 giugno 1986 n. 370 ha ridotto l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29, lett. b) della legge 675/1977 per un importo di L. 20 miliardi, a copertura dell'onere derivante dagli interventi a favore delle imprese italiane che realizzino investimenti nel territorio della Repubblica di Malta.

L'erogazione dei contributi previsti dalle citate leggi n. 7/1986 e n. 370/1986 è a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale.

Dal combinato disposto delle norme e delibere CIPI sopracitate, risultano riutilizzabili:

- per interventi di ristrutturazione e riconversione

lettera a) 2.469 miliardi

lettera b) 4.605 miliardi

per un totale quindi di 7.074 miliardi

Al 31.12.1986 sono stati approvati dal CIPI n. 179 progetti di investimento.

L'onere previsto a carico dello Stato conseguente alla concessione delle agevolazioni deve essere ricalcolato, in relazione ai tempi di stipula dei contratti di finanziamento e di realizzazione degli investimenti da parte delle imprese beneficiarie, incidenti sui tassi di riferimento applicabili e sull'effettivo utilizzo delle somme mutate.

Nel corso del 1986 sono stati erogati contributi ai sensi dell'art. 4 della legge per l'importo complessivo di Lire 394.100.534.685, di cui per mutui diretti 151.857.945.675.=, per contributi in conto capitale 93.122.708.175.=, per contributi in conto interessi su finanziamento bancario 145.367.671.205.=, per contributi in conto interessi su emissione obbligazionaria 3.752.209.630.=.

Le disponibilità del Fondo al 31.12.1986 ammontano a Lire 1.737.448.510.430.=

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 artt. 14/19.

Interventi per l'innovazione tecnologica

Gli artt. 14/19 della legge 17/2/1982, n. 46 prevedono la concessione di finanziamenti in favore di imprese che realizzi no programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato aventi la durata massima di 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento e utilizzo e 10 anni di ammortamento.

E' previsto inoltre (art. 15) che l'impresa istante possa chiedere, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, il C.I.P.I. con deliberazione in data 30 marzo 1982 (G.U. n. 119 del 3.5.1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi e ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Per far fronte ai sopraspecificati interventi, l'art. 18 della legge 46/82 autorizza, a carico del bilancio dello Stato, uno stanziamento complessivo, nel triennio 1981-1983, di Lire 1.500 miliardi.

La legge finanziaria/bis 7 agosto 1982, n. 526, relativamente all'esercizio 1982 incrementa lo stanziamento di L. 100 miliardi, ponendo detta somma a carico delle disponibilità del "Fondo investimenti e occupazione" (artt. 51 e 64).

La legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130, relativamente all'esercizio 1983, prevede un ulteriore incremento pari a L. 350 miliardi (art. 19).

L'art. 1 della legge 19.12.1983 n. 696 destina agli interventi previsti dallo stesso articolo 1 in favore delle im -

prese industriali acquirenti di macchine ad elevata tecnologia la somma di L. 100 miliardi; il relativo onere è da imputarsi alla quota pari al 20% degli stanziamenti in favore del settore delle medie e piccole imprese di cui all'art.18 della legge n. 46/1982.

L'art. 14 della legge finanziaria 22.12.1984, n.887 autorizza un nuovo stanziamento dell'importo complessivo di Lire 1.800 miliardi da iscrivere in bilancio in ragione di 500 miliardi per il 1985, di Lire 600 miliardi per il 1986 e di Lire 700 miliardi per il 1987.

L'art. 1 della legge 9 marzo 1985, n. 110 - I comma, lett. a) - ha assegnato agli interventi di cui all'art.14/19 della legge n. 46/1982 la somma di L. 366,5 miliardi a seguito della ripartizione delle disponibilità residue, in conto esercizio 1984, del "Fondo investimenti o occupazione".

L'art. 11, comma 26, della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41 ha incrementato il "Fondo di L. 250 miliardi".

L'art. 3 della legge finanziaria 22.12.1986, n. 910 autorizza per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989 il conferimento di L. 500 miliardi.

L'autorizzazione di spesa complessiva è pertanto di Lire 5.766,5 miliardi.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, (capitolo 7548) secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982 da gestire in contabilità fuori bilancio.

Premesso che l'erogazione dei finanziamenti è a carico del "Fondo" e che la stessa è prevista mediante contratto stipulato fra Ministero dell'Industria e impresa beneficiaria delle agevolazioni, al Fondo stesso affluiscono anche i rimborsi dei mutuatari, che effettuano i relativi versamenti al capitolo n. 4721 del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzidetto capitolo di entrata sono da assegnare successivamente al capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7551, appositamente istituito nel corso dell'esercizio 1985 per consentire il rien-

tro dei rimborsi in questione al "Fondo" stesso.

A tutto il 31.12.1986 sono riaffluiti al "Fondo" Lire 14,86 miliardi.

La procedura relativa all'applicazione degli artt.14/19 della legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio programma di investimenti a questo Ministero;
- il Ministero dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo" previo parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 16 della legge 46/1982;
- il C.I.P.I. delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo le eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capiverso;
- l'erogazione del finanziamento, come già accennato, avviene a seguito di contratto da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni.

Il contratto viene poi approvato dal Ministro con proprio provvedimento.

I "tempi tecnici" occorrenti per la realizzazione nelle fasi relative alla procedura su indicata a partire dalla data di presentazione della domanda da parte dell'operatore economico sono mediamente i seguenti:

- 2 mesi per l'ammissione al programma;
- 4 mesi per la delibera C.I.P.I.;
- 2 mesi per l'erogazione del contributo.

A tutto il 31.12.1986 sono pervenute a questo Ministero 1.084 domande di concessione dei contributi per un importo complessivo di 7.719 miliardi circa.

Alla stessa data il CIPI ha deliberato la concessione in favore di n. 895 domande con conseguente impegno globale di 3.674 miliardi circa che sono andati a finanziare investimenti complessivamente pari a L. 7.350 miliardi circa.

Sempre alla stessa data si è dato corso a richieste di erogazione per un onere complessivo di L. 1.425 miliardi circa.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N° 46 - ART. 20

Interventi a favore delle imprese siderurgiche

L'art. 20 della legge 17.2.1982, n° 46, prevede la concessione di contributi alle imprese siderurgiche rimaste in attività almeno fino al 1979 che realizzino riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico od obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31.12.1980.

Agli interventi di cui sopra sono stati destinati complessivamente 550 miliardi, che hanno trovato collocazione nel capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Le spese previste dalla norma in esame sono state gestite in contabilità fuori bilancio aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici".

Le domande presentate dalle imprese siderurgiche private sono state n. 78.

Al 31.12.1983, il CIPI ha deliberato la concessione dei contributi in favore di n. 65 aziende, impegnando l'intero stanziamento previsto in L. 550 miliardi.

La fase di erogazione dei contributi si è conclusa con un onere complessivo di 548,54 miliardi.

Si sono realizzate riduzioni di capacità produttiva per complessive:

- tonnellate annue 5.281.600 di acciaio grezzo
- " " 3.304.900 di laminati
- " " 2.128.000 di semilavorati.

Pertanto, gli obiettivi prefissati dal dettato normativo sono stati pienamente realizzati con la ristrutturazione di una parte del settore siderurgico ed in particolare con la soppressione di impianti obsoleti tecnicamente e marginali economicamente come previsto negli obiettivi del legislatore.

LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752 e successive modifiche ed integrazioni.**Norme per l'attuazione della politica mineraria**

La legge 752/82 è rivolta a definire ed attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie attraverso interventi diretti sia al sostegno delle società minerarie che ad incentivare e promuovere la ricerca in Italia e all'estero.

In dettaglio la legge 752/82 prevede: la ricerca di base su tutto il territorio nazionale da effettuare o direttamente o con convenzioni tra questa Amministrazione e l'ENI ovvero con enti o imprese minerarie di emanazione regionali (capitolo di spesa 7900); la concessione di contributi a favore delle imprese minerarie per la realizzazione di programmi di ricerca operativa in Italia (capitolo 7901) e all'estero (capitolo 7903); contributi per il mantenimento di miniere in stato di potenziale coltivazione e per il ripiano delle perdite di gestione (capitolo 7902); contributi per la realizzazione di programmi di investimento relativi a nuove miniere, ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione di miniere preesistenti (capitolo 7905).

Le norme in questione prevedono autorizzazioni di spesa da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel periodo 1982-1986; nonché limitatamente all'erogazione di contributi per la realizzazione di programmi di investimento, di cui al precedente capoverso, autorizzazioni di spesa negli anni dal 1982 al 1988.

La legge n. 752 è stata modificata e integrata con legge 15 giugno 1984 n. 246; l'art. 7 di quest'ultima ha istituito un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25-novembre 1971 n. 1041; a tale fondo è stata conferita la somma complessiva di lire 90 miliardi con parte delle disponibilità previste dalla legge 752/82, ed è stato denominato "Fondo per l'attuazione della politica mineraria".

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le autorizzazioni di spesa accordate inizialmente con la Legge 752/82, modificate con la Legge 246/84 ed aumentate con la finanziaria 1986, sono riassunte nella tabella qui di seguito riportata:

	752/82	246/84	STANZIAM. L.F.41/86	STANZIAMENTI
7900	60.000	5.900	54.100	54.100
7901	100.000	-18.600	81.400	81.400
7902	110.000	-43.800	66.200	+ 50.000 116.200
7903	100.000	-21.700	78.300	78.300
7905	10.000		10.000	+ 12.000 22.000
	380.000	-90.000	290.000	+ 62.000 352.000
			90.000	90.000
			380.000	442.000

L'attuazione della legge 752/82 è proseguita nel 1986, come del resto negli anni precedenti, secondo due precise linee di tendenza all'interno delle quali possono essere iscritti gli interventi effettuati sulla base dei diversi articoli.

Da un lato possiamo situare i provvedimenti amministrativi emanati in applicazione di quanto disposto dagli artt.4 (ricerca di base), 9 (ricerca operativa), 12 (investimenti per ristrutturazioni) e 17 (ricerca all'estero) che attuano interventi volti a sviluppare il settore minerario sia attraverso la realizzazione di nuovi investimenti produttivi sia attraverso una politica di promozione della ricerca che, sul territorio nazionale porti ad una più approfondita conoscenza del suolo, del sottosuolo e della piattaforma continentale, con l'obiettivo di ridurre per quantociò sia possibile la dipendenza estera; all'estero consenta di reperire nuove possibilità ed aumenti il grado di sicurezza degli approvvigionamenti e stabilizzi i prezzi, attraverso la diversificazione delle fonti.

All'interno della seconda linea di tendenza

possiamo collocare gli interventi previsti dagli artt. 14 (mantenimento di miniere in stato di potenziale coltivazione) e 15 (ripianamento perdite di gestione).

La prima delle due tipologie d'intervento non ha un semplice carattere di aiuto in quanto gli incentivi vengono concessi in quei casi (e la formulazione legislativa al riguardo è chiara) in cui l'importanza strategica del prodotto richiede un intervento di sostegno in previsione di un ritorno nel breve periodo ad una situazione di normalità; per quanto concerne i contributi erogati in base all'art. 15, questi sono concessi in base ad attenta valutazione dell'incidenza dell'attività sul sistema di approvvigionamento ed in base ad adeguate considerazioni dei costi sociali derivanti dall'eventuale interruzione dell'attività.

Le considerazioni fin qui svolte e la congruità delle azioni ad oggi intraprese e realizzate trovano conferma nel D.L. n.128 del 1 aprile 1987 che prevede un rifinanziamento della 752 per il 1987 per un importo di 200 miliardi da assegnare agli artt. 4,9, 14,15 e 17 anche per non determinare interruzioni nell'intervento pubblico nel comparto in esame. Peraltro il decreto con riferimento all'attività all'estero prevede la partecipazione di società italiane all'acquisto di unità minerarie all'estero.

Pervenendo ad un dettagliato esame dei provvedimenti adottati nel corso del 1986 abbiamo:

- Delibera CIPI del 18.12.86 con la quale è stato approvato il mantenimento, ai sensi dell'art.14, in stato di potenziale coltivazione delle unità minerarie di Racalmuto (Ispea), Fenice Capanne (Solmine) e Niccioleta (Solmine) per un importo complessivo di 8.267 milioni.

- Delibera CIPI del 18.12.86 con la quale è stato approvato il ripiano delle perdite di gestione (art.15) di 10 unità minerarie per un importo pari a 65.739 milioni.

- Delibera CIPES del 27.11.86 con la quale sono state autorizzate le agevolazioni finanziarie previste dall'art.17 a favore di 10 progetti di ricerca operativa all'estero per un importo complessivo di 47.437 milioni: i detti progetti, con scadenze variabili dal 1988 al 1991, concernono la Columbia, l'Australia, l'Indonesia, il Madagascar, la Liberia, il Perù ed il Brasile.

- Decreto Interministeriale del 4.10.86 che apporta

alcune variazioni al modello tipo di conto economico di cui D.I. del 3.7.84.

L'attività amministrativa svolta nel corso del 1986 ripartita secondo i diversi articoli è stata la seguente:

Art.4 : cap.2900

Per quanto riguarda la ricerca di base in Italia nel corso dell'anno si è dato inizio a 10 convenzioni stipulate alla fine del 1985 con l'Eni per le aree di ricerca Italia Settentrionale, Bressanone, Italia Centrale, Fontalcinaldo, Italia Meridionale, Montecaramolo, Piattaforma Continentale, Istmo di Catanzaro e Fenice Capanne.

Con apposito decreto si è provveduto all'impegno dell'intera somma (10.807 milioni) e successivamente si sono erogate le relative anticipazioni (1.767.800.000). Alla fine dell'anno sono stati liquidati i primi contributi sulla base degli stati di avanzamento lavori: l'importo complessivo dei decreti di liquidazione ammonta a lire 1.046.503.760.

Nel corso del 1986 si sono altresì avviate 20 nuove convenzioni, 15 con l'ENI e 5 con l'Ente Minerario Sardo, stipulate alla fine dell'anno per le quali i relativi impegni, corrispondenti ad un importo globale di 41.341.398.760 sono stati assunti nei primi mesi del 1987. Dette convenzioni coprono quasi interamente la disponibilità del capitolo.

Art.9 : cap.2901

Per quanto riguarda la ricerca operativa in Italia nel corso del 1986 si è provveduto a liquidare l'anticipazione a favore di 13 unità minerarie per un importo corrispondente a 3.586.102.880 ed a impegnare il contributo di 359.100.000 a favore dell'unità mineraria di Montega della Società Bariosarda.

Art.12 : cap.2905

In merito alla concessione dei contributi in conto interessi nel 1986 sono stati emanati 4 decreti di slittamento dei termini per programmi di investimento; assunti impegni pari a 2.159 milioni ed approvati decreti di concessione di contributi (i cui impegni si ripartiscono per più annualità) per un importo pari a circa 14 miliardi.

Art.14 : cap.2902

In merito al mantenimento di miniere in stato di potenziale coltivazione nel corso del 1986 si è provveduto alla liquidazione del saldo del contributo 1985 (2.132 milioni) a favore dell'unità di Fenice Capanne e del contributo 1984 per l'unità di Nicciolella (1.792 milioni); si è altresì liquidata l'anticipazione

(977.700.000) sul contributo 1986 per l'unità di Fenice Capanne.

Art.15 - cap.7902

Due sono stati i decreti di impegno emanati per il ripianamento delle perdite di gestione: il primo riguardante il contributo 1985 a favore dell'unità di Montevecchio (3.240 milioni), il secondo (2.850 milioni) a favore dell'unità di Racalmuto sempre per il 1985; si è altresì liquidato il contributo 1984 per l'unità di Orani (1.044 milioni).

Art.17 - cap.7903

Come detto precedentemente è del novembre 1986 la delibera CIPES di approvazione dei programmi di ricerca all'estero; i conseguenti impegni saranno assunti nel corso del 1987.

LEGGE 19 DICEMBRE 1983, n. 696 - Art. 1

Agevolazioni in favore della produzione industriale delle piccole e medie imprese.

L'art.1 della legge 19 dicembre 1983,n.696 prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore di imprese artigiane e di piccole e medie imprese industriali, che acquistino macchine ad elevata tecnologia.

Il predetto contributo è determinato nella misura del 25% del costo della macchina, al netto dell'IVA, elevato al 32% per le imprese operanti nella zona di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo stesso non può comunque superare per ogni impresa, rispettivamente, il limite di 340 milioni e di 600 milioni.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui sopra è posto a carico del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica costituito presso questo Ministero ai sensi dell'art.14 legge 17 febbraio 1982,n.46 e alimentato dalle somme iscritte nel capitolo di spesa n.7548.

Nella gestione del "Fondo" anzidetto, per le somme destinate agli interventi della legge 696 è stata istituita apposita contabilità separata.

L'autorizzazione di spesa prevista in L. 100 miliardi a valere sulle disponibilità del "Fondo" dallo stesso art. 1 della legge 696/1983 è stata più volte incrementata come di seguito viene specificato.

L'art. 3 del D.L. 9 aprile 1984 n.62 convertito nella legge 8.6.1984, n. 212 ha previsto un incremento del "Fondo" pari a L. 85 miliardi, da iscrivere in bilancio in ragione di 35 miliardi per l'anno 1984 e di L. 50 miliardi per l'anno 85.

La legge finanziaria 22.12.1984, n.887, all'art.14, ha previsto un ulteriore stanziamento di L. 130 miliardi da riferire all'anno 1985.

L'art.1 della legge 9 marzo 1985, n.110 ha destinato al "Fondo", per gli interventi di cui alla legge 696/1983, la somma di L. 100 miliardi a seguito della ripartizione delle disponibilità residue, in conto esercizio 1984, del "Fondo investimenti e occupazione".

L'art. 7, della legge 28 novembre 1985, n. 710, recante interventi in favore della produzione industriale ha incrementato il "Fondo" di ulteriori 200 miliardi, di cui L. 105 miliardi per l'anno 1985, L. 77 miliardi per l'anno 1986 e Lire 18 miliardi per l'anno 1987.

L'autorizzazione di spesa complessiva risulta pertanto di L. 615 miliardi.

La procedura per la concessione ed erogazione dei contributi, secondo norme di attuazione che di volta in volta sono state regolarmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con relativa documentazione e ordine di acquisto della macchina a questo Ministero;
- le domande di cui sopra vengono esaminate e sottoposte al parere del Comitato Tecnico di cui all'art.9 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902;
- la concessione dei contributi avviene con decreto del Ministro dell'Industria a seguito di proposta favorevole del predetto Comitato;
- l'erogazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'Industria su richiesta della ditta e dietro presentazione di apposita documentazione comprovante l'avvenuta consegna ed il pagamento della macchina.

Il termine per la presentazione delle domande di concessione, fissato con D.M. 29.12.1984, è scaduto il 30.4.1985.

Le domande pervenute sono state 15.625, di queste numero 12.095 sono state accolte e n. 1.962 sono state respinte.

Gli impegni assunti con i provvedimenti concessivi sono pari a L. 446 miliardi.

Le prime erogazioni sono state disposte nel corso dell'esercizio 1984 e al 31.12.1986 ammontavano a L. 278 miliardi.

I tempi tecnici necessari alla concessione e alla erogazione dei contributi sono strettamente connessi alla completezza documentale delle singole domande.

Si può dire comunque che, in condizioni ottimali, i tempi di istruttoria possono essere mediamente pari a due mesi, a decorrere dalla data di ricezione della domanda.

Data la chiarezza della normativa, nonchè la snellezza delle procedure individuate, la legge ha soddisfatto le aspettative dei destinatari delle agevolazioni ed ha raggiunto l'obiettivo di attuare il programma di innovazione tecnologica nell'ambito delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane.

LEGGE 31 MAGGIO 1984, n.193 - ARTT. 2 - 3 - 4

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico.

Nel quadro della razionalizzazione del settore siderurgico vengono individuati ulteriori e nuovi interventi con la legge 31 maggio 1984, n. 193, che agli articoli 2, 3 e 4 prevede agevolazioni in favore delle imprese siderurgiche la cui concessione è posta a carico del "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" costituito presso questo Ministero e alimentato dalle somme iscritte sul capitolo di spesa n.7549.

L'articolo 2 prevede contributi a fondo perduto per la riduzione di capacità produttiva realizzata mediante rotamazione di impianti di laminazione nonché di forni fusori direttamente collegati ai predetti impianti e di forni fusori le cui riduzioni di capacità produttiva avvengano nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti esistenti in Italia.

Il contributo può essere concesso fino a un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva annua soppressa. Sono inoltre previste maggiorazioni del predetto contributo per quelle imprese che realizzino investimenti nello stesso settore siderurgico compatibili con il regime autorizzatorio di cui al DL 31 gennaio 1983, n.19 convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87 o in altri settori industriali.

Il contributo da destinare al reinvestimento può essere ulteriormente elevato per quelle imprese che realizzino, mediante accordi interaziendali, progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici ovvero progetti di servizi alla produzione industriale.

Per la procedura relativa alla concessione ed erogazione dei contributi la legge 193/1984 fa riferimento a quella di cui al VI comma dell'art.20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, in breve, viene di seguito indicata:

- l'operatore economico presenta la domanda di contributo a questo Ministero
- sulla domanda di contributo delibera il CIPI, su proposta dello stesso Comitato tecnico previsto dal citato art.20 della legge n. 46/1982.
- la erogazione del contributo viene disposta con decreto del Ministro dell'Industria.

Il termine per lo smantellamento degli impianti più volte prorogato è stato definitivamente fissato al 30 giugno 1985 con D.L. 31 maggio 1985, n.215, convertito nella legge 30 luglio 1985, n.387.

Le imprese siderurgiche che hanno presentato domanda per la concessione del contributo sono state n.88, di queste n.58 imprese hanno accettato il contributo nella misura deliberata in loro favore dal CIPI e si sono quindi dichiarate disposte allo smantellamento dei propri impianti.

Si vengono così a realizzare riduzioni di capacità produttiva per complessive:

- tonnellate annue 3.875 di laminati e semilavorati
- tonnellate annue 2.489 di acciaio grezzo.

A tutto il 31.12.1986 sono state disposte erogazioni per circa L. 423 miliardi.

L'articolo 3 prevede la concessione di contributi in conto interessi sulle operazioni debitorie assunte o da assumere entro tre mesi dal 6 giugno 1984 (debiti bancari o emissioni obbligazionarie), nella misura massima del 10% annuo, in favore delle imprese siderurgiche che realizzino programmi di razionalizzazione della produzione di prodotti finiti siderurgici e di alcune categorie di semiprodotto mediante riduzione o mantenimento della relativa capacità produttiva.

L'intervento ha come riferimento concreto le operazioni in essere nell'arco di tempo: 1.1.1983 - 31.12.1985 e per ragioni tecniche collegate con la variabilità dei tassi è stato scisso in due periodi: 1.1.1983 - 30.6.1984/1.7.84 - 31.12.1985.

La procedura relativa all'applicazione del presente articolo è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda insieme con un piano di razionalizzazione in termini economici e finanziari a questo Ministero;
- sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982;
- l'erogazione del contributo viene disposta con decreto del Ministro dell'industria.

Le domande presentate dalle imprese siderurgiche per la concessione dei predetti contributi sono state n. 78. Le stesse sono state tutte sottoposte al parere del Comitato tecnico, che ha espresso parere favorevole per n. 73 domande e parere contrario per le rimanenti n. 5 domande.

A tutto il 31.12.1986, il CIPI ha deliberato la concessione di contributi con un impegno globale di 118 miliardi.

A fronte di detto impegno sono stati erogati 117,85 miliardi.

L'articolo 4 prevede contributi a fondo perduto in favore delle imprese siderurgiche che realizzino riduzioni di capacità produttiva mediante demolizione di impianti per la produzione di tubi.

La misura del contributo è fissata fino a un massimo di lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa di tubi senza saldatura e fino a un massimo di lire trentamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa di tubi saldati.

Sono previste maggiorazioni del predetto contributo per quelle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al già citato D.L. n°19/1983 o in altri settori industriali; ulteriori maggiorazio-

ni sono previste per quelle imprese che demoliscano gli impianti di fusione collegati con quelli di produzione di tubi.

La procedura per la concessione ed erogazione dei contributi è identica a quella già indicata per l'articolo 2.

Il termine per la demolizione degli impianti fissato al 31.12.1985 dallo stesso articolo 4/193 è stato prorogato al 31 luglio 1986, dalla legge 2 aprile 1986, n.88.

Le domande presentate sono state 18.

Il CIPI ha deliberato la concessione dei contributi in favore di n.15 domande con un impegno globale di circa 171 miliardi.

Al 31.12.1985 sono state disposte erogazioni per lire 125 miliardi circa.

La legge 193/1984 ha autorizzato per le finalità di cui ai soprarichiamati articoli 2, 3 e 4 uno stanziamento complessivo di lire 550 miliardi da iscrivere in bilancio in ragione di lire 350 miliardi per l'anno 1984 e di lire 200 miliardi per l'anno 1985.

Il predetto stanziamento è così ripartito:

- lire 250 miliardi per gli interventi di cui all'art.2
- lire 150 miliardi per gli interventi di cui all'art.3
- lire 150 miliardi per gli interventi di cui all'art.4

L'art.14 della legge finanziaria 1985 ha incrementato il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di lire 100 miliardi per far fronte agli interventi di cui alla legge 193/1984.

Il D.l. 21 febbraio 1985, n.23 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1985, n.143 ha incrementato gli stanziamenti di cui sopra di L. 150 miliardi da destinare agli interventi di cui agli articoli 2 e 4.

La legge 30 luglio 1985, n.387, di conversione del DL 31 maggio 1985, n. 215 ha incrementato il "Fondo" di lire 75 miliardi per le finalità di cui all'art.4 della legge 193/1984.

L'autorizzazione di spesa complessiva risulta pertanto di L. 875 miliardi.

Misure urgenti nel settore siderurgico sono state adottate dal D.L. 10.12.1985, n. 706, che oltre ad introdurre nuove incentivazioni in favore delle imprese siderurgiche, all'articolo 1 ha - per esigenze connesse con l'adeguamento alle direttive comunitarie - autorizzato il versamento al Medio credito Centrale delle somme impegnate dal CIPI in favore delle imprese siderurgiche alla data del 20.12.1985 e non erogate alla stessa data relativamente ai contributi previsti dagli articoli 15 e 20 della legge 17.2.1982, n. 46, dall'articolo 2 della legge 31.5.1984, n. 193, e dall'articolo 3, settimo comma, della legge 12.8.1977, n. 675.

Il predetto D.L. n. 706/1985 non è stato convertito in legge e le disposizioni di cui al sopraspecificato articolo 1 sono state riproposte dal D.L. 6.2.1986, N. 20, convertito nella legge 2.4.1986, n° 88.

Inoltre, gli articoli 2 e 4 della stessa legge n° 88/1986, hanno introdotto nuovi incentivi alla rottamazione degli impianti, rispettivamente nel settore dei tubi senza saldatura e nel settore dei laminati, limitatamente ai prodotti finiti.

Sono stati destinati al "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici": lire 35 miliardi per gli interventi di cui al citato articolo 4 e lire 40 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 2, il relativo onere complessivo di lire 75 miliardi è stato posto a carico del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale".

E' stata, inoltre, prevista la utilizzazione:

- delle somme stanziata e non impegnate ai fini dell'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge n. 193/1984, per gli interventi di cui all'articolo 2;
- delle somme impegnate e non erogate ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 46/1982, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4.

Nel settore dei tubi saldati, l'articolo 6 della legge 6.2.1987, n. 19, di conversione del D.L. 9.12.1986, n. 835, ha previsto un nuovo incentivo alla rottamazione degli impianti nonché al reinvestimento in altri settori industriali o in servizi alla produzione industriale stessa.

LEGGE 19.11.1984, n. 798 - Art. 18 -

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

Le legge 29.11.1984, n. 798, prevede una serie di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Fra detti interventi quelli di cui all'art. 18 riguardano contributi in conto interessi da concedere alle imprese manifatturiere - esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49 - che realizzino programmi di conversione e diversificazione produttiva oppure di creazione di attività sostitutive attuate ai fini della salvaguardia ambientale e della prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria.

Il contributo, fissato nella misura del 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento, viene concesso - secondo le modalità indicate dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, e dal DPR 9 novembre 1976, n. 902 - dal Ministro dell'Industria di concerto con il Ministro del Lavoro e dalla Previdenza sociale, previo parere della Regione Veneto.

Lo stanziamento destinato agli interventi di cui sopra previsto in L. 10 miliardi - di cui 5 miliardi in conto esercizio 1985 e 5 miliardi in conto esercizio 1986 - trova collocazione nel capitolo di spesa n. 7550 di questo Ministero, istituito nel corso dell'esercizio 1985.

LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198.

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 - Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La legge stabilisce in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca danneggiate dalle avversità atmosferiche di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonché delle imprese industriali, commerciali e artigiane, site in provincia di Roma, danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale fino al 20% del danno e contributi a fondo perduto), elevando il tetto del contributo a fondo perduto fino a lire 5 milioni, nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di Lire 25 milioni. Le procedure amministrative per l'ottenimento delle provvidenze anzidette sono le stesse descritte per la legge 13 febbraio 1952, numero 50.

Nel corso del 1986 sono state avviate le procedure per la concessione dei contributi presso gli organi locali; le prime richieste di assegnazione dei fondi sono state inoltrate dalle Prefetture negli ultimi mesi dell'anno.

In alternativa delle suddette provvidenze ed in favore degli stessi destinatari, la legge n. 198/1985, prevede la concessione di finanziamenti agevolati quinquennali fino a concorrenza dell'ammontare del danno, con assunzione a carico dello Stato dei contributi in conto interessi in misura pari al 75% del tasso di riferimento.

Le procedure per la concessione e l'erogazione del contributo in conto interessi sono le stesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, pertanto per quanto riguarda le stesse si fa riferimento a quanto già è esposto per il D.P.R. 902.

Per gli interventi di cui sopra l'art. 9 della legge n.198/1985 autorizza per l'anno 1985 due limiti di impegno quinquennali pari a lire 30 miliardi complessivi.

Le predette somme sono da iscrivere nel capitolo 7545 per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata

al "Fondo Nazionale per il credito agevolato al settore industriale" di cui all'art. 1 del citato D.P.R. n. 902/1976.

Le erogazioni dei contributi in questione vengono quindi disposte con onere a carico delle disponibilità del predetto "Fondo", nell'ambito della cui gestione viene tenuta apposita contabilità separata.

A tutto il 31.12.1986 sono state definite 281 istanze, di cui 250 accolte e 31 respinte. Gli impegni assunti con i provvedimenti concessivi ammontano a 18,9 miliardi a fronte dei 150 disponibili.

LEGGE 24 DICEMBRE 1985, n. 808

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

La legge prevede agevolazioni in favore di quelle imprese nazionali - la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonchè di parti degli stessi - che partecipino a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Le forme di intervento individuate dall'articolo 3 della stessa legge 808/1985 sono le seguenti:

- a) finanziamenti
- b) contributi in conto interessi su finanziamenti concessi da istituti di credito
- c) contributi in conto interessi sui finanziamenti di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali.

Per gli interventi di cui alla lettera a) è autorizzata, per il quinquennio 1985-1989, la spesa complessiva di 690 miliardi, per gli interventi di cui alla lettera b) sono autorizzati due limiti di impegno quinquennali di L. 30 miliardi per l'anno 1986 e di L. 20 miliardi per l'anno 1988, per gli interventi di cui alla lettera c) è autorizzato un limite di impegno decennale di L. 50 miliardi per l'anno 1988.

Gli stanziamenti previsti in favore della lettera a) sono da iscriverne sul capitolo 7552 e quelli previsti in favore delle lettere b) e c) sono da iscriverne sul capitolo 7553 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La procedura per la concessione dei finanziamenti di cui alla lettera a) è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il relativo programma al Ministero dell'Industria
- l'ammissione del programma alle agevolazioni viene proposta al CIPI dal Ministero dell'Industria previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, la cui istituzione è prevista dall'articolo 2 della stessa legge n. 808/1985

- il CIPI delibera l'ammissione del programma alle agevolazioni
- l'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto del Ministro dell'Industria.

La procedura per la concessione dei contributi in conto interessi di cui alle lettere b) e c) è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con relativo programma ad un istituto di credito
- l'istituto di credito concede il finanziamento e trasmette la domanda con la relativa documentazione al Ministero dell'Industria
- la concessione dei contributi viene proposta al CIPI dal Ministro dell'Industria previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica
- il CIPI delibera la concessione dei contributi
- l'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro dell'Industria.

Dopo aver acquisito l'assenso della CEE (14 maggio 1986) sono state emanate le normative di applicazione: deliberazioni CIPI 15.4.1986, DD.MM. 18.6.1986, 10.10.1986 e 4.2.1987.

Il 25 marzo 1987 si è tenuta la prima riunione del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, che ha approvato tre domande di finanziamento per un impegno complessivo di 116,8 miliardi.

LEGGE 26 GENNAIO 1986, N. 26Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia

Autorizza risorse all'art. 6, lett. c.

Tale norma prevede l'incremento del c.d. "Fondo Gorizia" (istituito dalla legge 27 dicembre 1975, n° 700 art. 5, e destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche) nella seguente misura: 2 miliardi per l'anno 1985; 6 miliardi per il 1986; 7 miliardi per il 1987; 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995.

Alla gestione del "Fondo Gorizia" provvede la Giunta della Camera di commercio di Gorizia, integrata da rappresentanti delle amministrazioni locali secondo le modalità indicate dall'art. 3, ult. comma, e dall'art. 5, V comma della citata legge n° 700/1975.

Le spese di amministrazione del fondo sono a carico dell'Ente camerale di Gorizia e il bilancio del fondo costituisce un allegato del bilancio camerale.

Le disponibilità determinate dalla legge n° 26/1986 confluiscono nel capitolo 5110 dello stato di previsione della spesa del Ministero Industria, Commercio e Artigianato (Tab. 11).

Con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 17 settembre 1986, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 1986, sono stati corrisposti alla Camera di commercio di Gorizia 8 miliardi di lire, a titolo di incremento per gli anni 1985 e 1986 del "Fondo Gorizia".

Per l'anno 1987, il Ministro del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, Ragioneria Centrale presso il Ministero Industria, Commercio e Artigianato, con nota n° 1457, 1987, ha comunicato che la dotazione del cap. 5110 è stata ridotta a 6 miliardi di lire, in conformità a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1987, n° 50.

L'art. 11 della Legge n. 26 del 1986 prevede la presentazione al Parlamento di una relazione del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di cui alla legge stessa.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 16 aprile 1981, n. 140

GRADO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI STATALI DELL'IMPIEGO.

Legge 16.4.1981, n. 140 e successive modifiche e integrazioni.

Nella precedente relazione riferita all'attività svolta nell'anno 1985 per il perseguimento degli obiettivi posti dal disposto legislativo, si era evidenziato lo stato di avanzata elaborazione di due progetti riguardanti l'automazione dei servizi del collocamento nella regione Campania e l'automazione dei servizi dell'impiego sull'intero territorio nazionale.

In ordine al primo progetto è da sottolineare che lo stesso, nel decorso anno 1985 è stato avviato sia nella provincia di Napoli che in altre circoscrizioni della Campania.

Entro la fine del corrente anno si prevede che la maggior parte delle sezioni circoscrizionali della Campania possono operare con la procedura in tempo reale.

Con l'automazione del collocamento a Napoli e in Campania il Ministero del Lavoro si è proposto di raggiungere una serie di obiettivi politico-amministrativi e procedurali quali: completa trasparenza del mercato del lavoro, efficace attuazione dell'incontro domanda offerta di lavoro; snellimento delle procedure inerenti al collocamento delle manodopera e svolgimento in tempo reale di tutte le operazioni inerenti le iscrizioni, reiscrizioni, graduatorie, cancellazioni, certificazioni, ecc., con pubblicazione sempre aggiornate della "graduatoria di avviamento".

In ordine al secondo progetto, quello di automazione dei servizi dell'impiego a livello nazionale il cui obiettivo da perseguire è quello di avere a livello decentrato (provinciale e regionale), un'anagrafe degli iscritti nelle liste di collocamento e una delle aziende da dove ricavare tutti i dati che possono servire a svolgere sia l'azione di guida e di indirizzo della politica del lavoro sia l'azione di monitoraggio sul mercato del lavoro, si è conclusa nel 1986 la fase elaborativa per le regioni Puglia e Piemonte e fra breve si passerà alla fase contrattualistica nel 1986.

Accanto all'attività progettuale dell'Amministrazione, da un punto di vista sostanziale, ha fatto riscontro una insufficienza legislativa in ordine al finanziamento. Infatti la legge 430/84 nel prorogare a tempo indeterminato il termine per l'esperimento pilota in materia di occupazione in Campania e Basilicata, ha limitato il finanziamento solo all'anno 1984, tant'è vero che nel 1986, affinché si potesse proseguire tale attività si è dovuto far ricorso ad un'apposita norma che stabilisse il finanziamento per detto anno.

Procedura quest'ultima che si perfeziona con notevole ritardo rispetto ai momenti di operatività.

Infatti nell'anno 1986 la concreta assegnazione di fondi sul bilancio del Ministero è avvenuto solo nel mese di agosto con conseguente notevole ritardo per i pagamenti delle spese, tra cui gli oneri derivanti da impegni riferiti ai canoni di locazione, alle spese per la pulizia dei locali e tutte le altre spese di funzionamento delle sezioni circoscrizionali dell'impiego (telefono, riscaldamento, telegrafiche, cancelleria ecc.).

Peraltro, il 28.2.1987, è stata emanata la legge 56 che, oltre a dettare nuove norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ha abrogato, con l'articolo 31, la legge 140/81.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 21 maggio 1981, n. 240

Legge 29 luglio 1981, n. 394, di conv. con modificazioni,
del D.L. 28 maggio 1981, n. 251

Legge 28 febbraio 1986, n. 41

LEGGE 21 MAGGIO 1981, N. 240

Provvidenze a favore dei consorzi ecc. (artt. 1-6; 13-16; 24-25)

L'intervento si propone di favorire lo sviluppo dei consorzi individuati come strutture primarie di sostegno all'esportazione per le piccole e medie imprese. La procedura prevede la consultazione di un apposito Comitato Interministeriale (art.15 legge citata); la legge ha sostituito, abrogando, la precedente l. 30 aprile 1976 n.374, che aveva visto duplicarsi il numero delle domande presentate dagli operatori (da circa 10 nel primo anno di applicazione a circa 100 nell'anno finale), a conferma dell'interesse suscitato.

Lo stanziamento previsto dalla attuale l. 240/81 è stato previsto in 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 (art. 16).

Nel 1981 lo stanziamento non si è reso disponibile sull'apposito capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero Commercio Estero, per cui le 116 domande pervenute sono state istruite, ma non è stato possibile impegnare la spesa a favore delle richieste giunte ad esito positivo.

Nel 1982 lo stanziamento è stato quindi di 8 miliardi, di cui la metà per le domande relative all'anno 1981 e la restante metà per le domande relative all'anno 1982.

Già nel 1981 l'apposito Comitato Interministeriale previsto dall'art. 15 l.240/81 si era espresso, data l'insufficienza dei fondi rispetto alle domande, nel senso di operare una decurtazione del 35% alla contribuzione massima erogabile.

Nel 1982 interveniva il d.l. 21 ottobre 1982 n.769, convertito senza modificazioni nella l. 3.12.1982 n. 902, che incrementava di 2 miliardi lo stanziamento di 4 miliardi originariamente previsto, riducendo corrispettivamente l'autorizzazione di spesa prevista dallo art. 11 della l. 240/81, per questa parte non operante.

Nonostante la disponibilità di 6 miliardi, il Comitato succitato si esprimeva - ancora una volta per la limitazione delle risorse rispetto alle aspettative - per una duplice e diversa decurtazione, del 10% e del 50%, a seconda che le domande fossero giunte nel termine del 31 maggio 1982 (nel qual caso ai sensi della circolare di attuazione S/202178 concorrevano per l'intero), oppure oltre tale data (concorrendo in tale ipotesi sui residui).

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1983 per la prima volta sono state effettuate differenziazioni nei contributi, erogando ai consorzi una percentuale variante in relazione all'attività svolta dai consorzi stessi.

E' stato utilizzato per intero lo stanziamento di Lire 8 miliardi, risultante dagli originari 4 miliardi dell'1.240/81 e da ulteriori 4 miliardi concessi dalla legge finanziaria 1983.

Nel 1984 nello stesso modo si è operata una differenziazione nell'erogazione dei contributi, erogando ai Consorzi una percentuale variante in base a criteri prefissati dall'Amministrazione ed approvati dall'apposito Comitato Consultivo, che tenevano conto del numero delle imprese consociate, dell'attività promozionale svolta e del possesso di una stabile sede.

E' stato quasi per intero utilizzato lo stanziamento di 10 miliardi di lire con erogazione di contributi a 173 Consorzi.

Nel 1985 si è proceduto come negli anni precedenti, operando una differenziazione nell'erogazione dei contributi, tenendo conto del numero delle imprese associate, dell'attività promozionale svolta e del possesso di una stabile sede.

E' stato utilizzato quasi per intero lo stanziamento di L. 12,5 miliardi di lire con erogazione di contributi a 205 consorzi.

Per quanto riguarda il 1986, alla fine dell'anno, con il Decreto Legge 628 del 4.10.86, convertito in legge 813 del 5.12.86 è stato operato il rifinanziamento della legge 240/1981, con uno stanziamento di L. 20 miliardi. A valere su tali fondi il Ministero ha concesso contributi a 228 Consorzi export, per un totale di L. 14,5 miliardi circa, acquisendo nella riunione del 15.12.86, il parere dell'apposito Comitato Interministeriale. Gli impegni di spesa sono stati presi nel corso del 1987.

Dati relativi alle domande approvate dal 1977 ad oggi:

1. 374/76	1977	9
	1978	46
	1979	64
	1980	92
1. 240/81	1981	105
	1982	133
	1983	177
	1984	173
	1985	205
	1986	228

LEGGE 29 LUGLIO 1981, n. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

Art.2 - Si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese da parte del Medio Credito al termine di una istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni comparative con il programma promozionale. Al termine di tale istruttoria viene acquisita la delibera di un Comitato Interministeriale previsto dallo stesso testo normativo, Comitato che siede presso questa Amministrazione e che è stato realizzato con D.M. 17 febbraio 1982. Il finanziamento viene infine erogato dal Medio Credito stesso all'operatore, sulle disponibilità finanziarie rese operanti con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Commercio con l'Estero 28.11.1981. Questa Amministrazione, in riferimento a queste operazioni, ha competenze all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, nè ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Art.10 - L'articolo stabilisce contributi per i Consorzi agro-alimentari e turistici; la Legge di conversione ha modificato il decreto originario nel senso di prevedere lo stanziamento in apposito capitolo a decorrere dall'esercizio 1982, stanziamento da effettuare da parte della legge finanziaria (art.10 penultimo comma); l'articolo precisa che il contributo annuale non potrà essere concesso per più di un triennio (art. 10, 3° comma).

Nel 1982 lo stanziamento, effettuato con la legge finanziaria, è stato di Lit. 4 miliardi, rimasti inutilizzati per mancanza di richieste da parte dei Consorzi interessati.

Infatti, malgrado l'Amministrazione, con Circolare del 27 settembre 1982, abbia dato le istruzioni per l'inoltro delle domande di contributo, al 31.12.1982 non è pervenuta alcuna domanda, evidentemente per la complessità della procedura che vede l'intervento delle Regioni che devono individuare i Consorzi agricoli e per l'intervento degli altri due Ministeri competenti, dell'Agricoltura e del Turismo.

Il Ministero ha provveduto a sensibilizzare sulla questione, con apposite riunioni, i rappresentanti delle Regioni le quali devono con proprio provvedimento individuare i Consorzi tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione, anche con la partecipazione di Enti pubblici territoriali.

Nel 1983 la legge finanziaria ha fissato uno stanziamento di Lit. 2 miliardi; nel corso dell'esercizio sono pervenute n. 5 richieste di contributo da parte dei Consorzi turistici ed agro-alimentari, richieste tutte regolarmente istruite.

Delle richieste solo due, tuttavia, sono state approvate ed i Consorzi relativi hanno ottenuto il contributo ministeriale. Un provvedimento non è stato approvato dalla Corte dei Conti per la mancanza di spese relative al personale alle quali ancorare il contributo, ed è stato, pertanto, annullato dall'Amministrazione; altre due pratiche non hanno avuto seguito in quanto i Consorzi stessi non hanno inviato ulteriore necessaria documentazione. Sono andate, quindi, in economia L. 1.973.133.100.

Nel 1984 lo stanziamento è stato di L. 3 miliardi. Le richieste pervenute dai Consorzi sono state 9, tutte regolarmente istruite; di queste due sono decadute durante l'istruttoria, per le restanti sette sono stati emessi i decreti di contributo, che sono stati registrati dagli Organi di controllo fra la fine del 1984 ed i primi del 1985. Sono andati in economia L. 2.771.923.200.

Nel 1985 lo stanziamento è stato ridotto a 2 miliardi. Sono pervenute a questa Amministrazione n. 12 richieste, di cui 11 di Consorzi turistico-alberghieri ed 1 di un Consorzio agro-alimentare.

Durante l'istruttoria una domanda è decaduta, mentre per le restanti 11 sono stati emessi i decreti di contributo, registrati dagli Organi di controllo entro il mese di febbraio 1986. Sono state inviate in economia L. 1.607.334.930.

Per quanto concerne il 1986, va ribadita anche per tale anno la scarsa utilizzazione del relativo capitolo di bilancio (1614). Sono infatti stati concessi contributi solo a 17 consorzi per un ammontare di L. 600.340.000 realizzando un'economia di L. 399.660.000 su uno stanziamento di 1 miliardo.

Si ribadisce ancora una volta che la poca applicabilità della legge in questione è dovuta, per i Consorzi agro-alimentari, alla complessità della procedura amministrativa che vede anche il concorso

delle Regioni interessate, e, per i Consorzi turistici, alla difficoltà di individuazione della specifica attività rivolta al mercato estero e quindi alla relativa spesa del personale, cui per legge va riferito il contributo.

Art.11 - E' stata data la possibilità all'ICE di stipulare convenzioni a scopo promozionale con aziende agricole e piccole e medie imprese fuori dell'area CEE. Difficoltà di natura amministrativa sono emerse ai fini di una corretta applicazione dell'articolo predetto che riguardano le modalità di intervento dell'Istituto. Pertanto, lo stanziamento di Lire 10 miliardi previsto per il 1981 è rimasto inutilizzato ed è stato poi inviato definitivamente in economia al 31.12.84 ai sensi della legge 7.8.82, n. 526 (legge finanziaria bis del 1982)

Per il 1982 la legge prevedeva uno stanziamento di L. 20 miliardi, dei quali L. 10 miliardi, con il citato D.L. 21.10.1982 n. 769, furono utilizzati per incrementare il capitolo di spesa concernente le spese per il funzionamento degli Uffici ICE all'estero.

I restanti 10 miliardi sono rimasti inutilizzati ed altrettanto si è verificato per i 20 miliardi previsti per il 1983.

Dei complessivi suddetti 30 miliardi, L. 23.500.000.000 sono stati portati in aumento al Cap. 1610 dello stato di previsione di questo Ministero per il 1985 (Uffici ICE all'estero) ai sensi dell'art. 9, 8° comma, della legge finanziaria 22.12.1984, n. 883), e Lire 6.500.000.000 (già trasferiti al 1985 e poi al 1986, ma non utilizzati in tali anni) trasportati al 1987 in conformità di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 4.10.86, n. 628, convertito nella legge 5.12.86, n. 813.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)

Allo scopo di predisporre un programma promozionale straordinario sull'immagine del "made in Italy", il Parlamento ha approvato, con l'art. 11, par. 33, della legge 28.2.86, n. 41 (legge finanziaria 1986) uno stanziamento di 60 miliardi di lire da assegnare all'Istituto Commercio Estero al fine di attuare progetti relativi ad indagini sul mercato internazionale, alla diffusione sul mercato mondiale dell'immagine della produzione italiana ed alla commercializzazione dei prodotti agro - industriali italiani.

Per il triennio 1986-1988 le quote dello stanziamento sono state determinate rispettivamente in ragione di 5 miliardi, 10 miliardi e 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988.

Con il D.M. 26.11.1986 il Ministero ha provveduto ad erogare in favore dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero la somma di L. 5 miliardi da destinare all'attuazione di varie iniziative, da realizzarsi entro il 31.3.87, per concretare le finalità di cui alla legge suddetta.

Con successivo D.M. 9 maggio 1987 è stata disposta l'erogazione, sempre a favore dell'ICE, della somma di L. 10 miliardi per il complesso di iniziative da realizzare entro il 31.3.88.

Da parte dell'Istituto è in corso di definizione la pratica attuazione delle iniziative programmate.